

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 250



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

60° anno

28 settembre 2017

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1758 della Commissione, del 27 settembre 2017, che definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché a fini di sorveglianza e di previsione** 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1759 della Commissione, del 27 settembre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbonato di bario originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio** 34
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1760 della Commissione, del 27 settembre 2017, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di settembre 2017 52

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE, Euratom) 2017/1761 del Consiglio, del 25 settembre 2017, relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta della Repubblica italiana** 55
- ★ **Decisione (UE) 2017/1762 del Consiglio, del 25 settembre 2017, relativa alla nomina di due membri del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Romania** 56
- ★ **Decisione (UE) 2017/1763 del Consiglio, del 25 settembre 2017, relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica di Lituania** 57
- ★ **Decisione (UE) 2017/1764 del Consiglio, del 25 settembre 2017, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica d'Austria** 58

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Decisione (UE) 2017/1765 del Consiglio, del 25 settembre 2017, relativa alla nomina di due membri e di due supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno dei Paesi Bassi	59
★ Decisione (UE) 2017/1766 del Consiglio, del 25 settembre 2017, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato APE istituito dall'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, concernente l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea e le modifiche all'elenco dei paesi e territori associati all'Unione europea	61
★ Decisione di esecuzione (UE) 2017/1767 del Consiglio, del 25 settembre 2017, che autorizza il Regno Unito ad applicare livelli ridotti di tassazione ai carburanti per motori consumati nelle isole Ebridi interne ed esterne, nelle isole settentrionali (Northern Isles), nelle isole del Firth of Clyde e nelle isole Scilly, in conformità all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE	69
★ Decisione di esecuzione (UE) 2017/1768 del Consiglio, del 25 settembre 2017, che autorizza la Repubblica di Croazia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto	71
★ Decisione di esecuzione (UE) 2017/1769 del Consiglio, del 25 settembre 2017, che autorizza la Repubblica di Polonia a concludere con l'Ucraina un accordo contenente disposizioni che derogano all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda la manutenzione dei ponti stradali sul confine polacco-ucraino	73

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1758 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 2017

che definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché a fini di sorveglianza e di previsione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 104,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione ⁽²⁾, la forma e il contenuto delle informazioni contabili di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento e le modalità per la loro trasmissione alla Commissione sono quelli stabiliti in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1813 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1813 non possono essere utilizzati per i fini previsti nell'esercizio finanziario 2018. Occorre quindi abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1813 e sostituirlo con un nuovo regolamento che definisca la forma e il contenuto delle informazioni contabili per detto esercizio finanziario.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei Fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La forma e il contenuto delle informazioni contabili di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, nonché le relative modalità di trasmissione alla Commissione, sono definiti negli allegati I (Tabella delle X), II (Specifiche tecniche per la trasmissione dei file informatici relativi alle spese del FEAGA e del FEASR), III (Promemoria) e IV (Struttura dei codici di bilancio FEASR [F109]) del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GUL 255 del 28.8.2014, pag. 59).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1813 della Commissione, del 7 ottobre 2016, che definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché a fini di sorveglianza e di previsione (GUL 278 del 14.10.2016, pag. 1).

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1813 è abrogato con effetto a decorrere dal 16 ottobre 2017.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 16 ottobre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

TABELLA DELLE X
Esercizio finanziario 2018

2018	A↓	2017	A↓	F100	F101	F103	F105	F105B	F105C	F106	F106A	F107	F108	F109	F110	F200	F201	F202A	F202B	F202C	F207	F220	F221
05020101	1000	05020101	1000	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X			
05020101	1003	05020101	1003	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X			
05020102	1011	05020102	1011																				
05020102	1013	05020102	1013																				
05020201	1850	05020201	1850	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X			
05020300	3010	05020300	3010	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X			
05020300	3011	05020300	3011	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X			
05020300	3012	05020300	3012	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X			
05020300	3013	05020300	3013	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X			
05020300	3014	05020300	3014	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X			
05020499	3100	05020499	3100	X	X	X				X		X	X	X		X	X	X	X	X			
05020501	1100	05020501	1100	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X			
05020503	1112	05020503	1112	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X			
05020599	0000	05020599	0000	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X			
05020603	0000	05020603	0000	X	X	X				X		X	X	X		X	X	X	X	X			
05020605	1211	05020605	1211	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
05020699	0000	05020699	0000	X	X					X		X	X	X		X	X	X	X	X			
05020699	1240	05020699	1240	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X			
05020703	0000	05020703	0000	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X		

2018	A↓	2017	A↓	F100	F101	F103	F105	F105B	F105C	F106	F106A	F107	F108	F109	F110	F200	F201	F202A	F202B	F202C	F207	F220	F221
05020799	1409	05020799	1409	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
05020803	0000	05020803	0000	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
05020803	1502	05020803	1502	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
05020811	0000	05020811	0000	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
05020811	1509	05020811	1509	X	X		X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
05020812	0000	05020812	0000	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
05020899	0000	05020899	0000	X	X					X		X	X	X		X	X	X	X	X	X		
05020899	1500	05020899	1500	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X			
05020899	1510	05020899	1510	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X			
05020899	1515	05020899	1515	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
05020908	0000	05020908	0000	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
05020999	0000	05020999	0000	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
05020999	1600	05020999	1600	D	D	D	D		D	D		D	D	D		D	D	D	D	D			
05020999	1610	05020999	1610	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
05020999	1630	05020999	1630	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
05020999	1640	05020999	1640	D	D	D				D		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D		
05020999	1650	05020999	1650	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
05020999	1690	05020999	1690	X	X					X		X	X	X		X	X	X	X	X			
05021001	3800	05021001	3800	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X			
05021001	3801	05021001	3801	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X			
05021103	0000	05021103	0000	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
05021104	0000	05021104	0000	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
05021199	0000	05021199	0000	D	D					D		D	D	D		D	D	D	D	D			

2018	A↓	2017	A↓	F100	F101	F103	F105	F105B	F105C	F106	F106A	F107	F108	F109	F110	F200	F201	F202A	F202B	F202C	F207	F220	F221
05021199	1300	05021199	1300	X	X		X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
05021201	2000	05021201	2000	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X			
05021201	2002	05021201	2002	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X			
05021201	2003	05021201	2003	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X			
05021202	0000	05021202	0000	X	X	X				X		X	X	X		X	X	X	X	X			
05021202	2011	05021202	2011																				
05021202	2012	05021202	2012																				
05021202	2013	05021202	2013																				
05021204	2030	05021204	2030	X	X	X				X		X	X	X		X	X	X	X	X			
05021208	3120	05021208	3120	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
05021299	0000	05021299	0000																				
05021301	2100	05021301	2100	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X			
05021304	2101	05021304	2101	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X			
05021399	0000	05021399	0000																				
05021399	2190	05021399	2190	X	X					X		X	X	X		X	X	X	X	X			
05021499	0000																						
05021501	2300	05021501	2300	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X			
05021502	2301	05021502	2301	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
05021505	2311	05021505	2311	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X			
05021506	2320	05021506	2320	X	X					X		X	X	X		X	X	X	X	X	X		
05021599	0000	05021599	0000																				
05030101	0000	05030101	0000	X	X	X	X	X	A	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X		
05030102	0000	05030102	0000	X	X	X	X	X	A	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X		

2018	A↓	2017	A↓	F100	F101	F103	F105	F105B	F105C	F106	F106A	F107	F108	F109	F110	F200	F201	F202A	F202B	F202C	F207	F220	F221
05030102	0010	05030102	0010	X	X	X	X	X	A	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X		
05030103	0000	05030103	0000	D	D	D	D	D		D		D	D	D		D	D	D	D	D	D		
05030104	0000	05030104	0000	D	D	D	D	D		D		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D		
05030105	0000	05030105	0000	D	D	D	D	D		D		D	D	D		D	D	D	D	D	D		
05030106	0000	05030106	0000	D	D	D	D	D		D		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D		
05030107	0000	05030107	0000	X	X	X	X	X	A	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X		
05030110	0010	05030110	0010	X	X	X	X	X	A	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X		
05030111	0000	05030111	0000	X	X	X	X	X	A	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X		
05030112	0000	05030112	0000	X	X	X	X	X	A	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X		
05030113	0000	05030113	0000	X	X	X	X	X	A	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X		
05030199	0000	05030199	0000	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X		
05030199	0103			A	A	A	A	A		A		A	A	A		A	A	A	A	A	A		
05030199	0104			A	A	A	A	A		A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
05030199	0105			A	A	A	A	A		A		A	A	A		A	A	A	A	A	A		
05030199	0106			A	A	A	A	A		A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
05030206	2120	05030206	2120	D	D		D	D	D	D		D	D	D		D	D	D	D	D	D		
05030207	2121	05030207	2121	D	D		D	D	D	D		D	D	D		D	D	D	D	D	D		
05030213	2220	05030213	2220	D	D		D	D	D	D		D	D	D		D	D	D	D	D	D		
05030214	2221	05030214	2221	D	D		D	D	D	D		D	D	D		D	D	D	D	D	D		
05030228	1420	05030228	1420	D	D	D	D	D	D	D		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D		
05030240	0000	05030240	0000	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
05030244	0000	05030244	0000	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X		
05030250	0000	05030250	0000	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X		

2018	A↓	2017	A↓	F100	F101	F103	F105	F105B	F105C	F106	F106A	F107	F108	F109	F110	F200	F201	F202A	F202B	F202C	F207	F220	F221
05030252	0000	05030252	0000	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X		
05030260	0000	05030260	0000	X	X	X	X	X	A	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X		
05030261	0000	05030261	0000	X	X	X	X	X	A	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X		
05030299	0000	05030299	0000	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X		
05030299	0001	05030299	0001	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X		
05030299	0004	05030299	0004	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X		
05030299	0005	05030299	0005	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X		
05030299	0008	05030299	0008	X	X		X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X		
05030299	0010	05030299	0010	X	X		X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X		
05030299	0018	05030299	0018	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X		
05030299	0019	05030299	0019	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X		
05030299	0021	05030299	0021	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
05030299	0022	05030299	0022	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
05030299	0024	05030299	0024	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X		
05030299	0025	05030299	0025	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X		
05030299	0026	05030299	0026	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X		
05030299	0036	05030299	0036	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X		
05030299	0039	05030299	0039	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X		
05030299	0041	05030299	0041	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
05030299	0042	05030299	0042	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
05030299	0043	05030299	0043	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
05030299	0051	05030299	0051	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X		
05030299	1310	05030299	1310	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X		

2018	A↓	2017	A↓	F100	F101	F103	F105	F105B	F105C	F106	F106A	F107	F108	F109	F110	F200	F201	F202A	F202B	F202C	F207	F220	F221
05030299	1420			A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
05030299	2120			A	A		A	A	A	A		A	A	A		A	A	A	A	A	A		
05030299	2121			A	A		A	A	A	A		A	A	A		A	A	A	A	A	A		
05030299	2125	05030299	2125	X	X		X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X		
05030299	2128	05030299	2128	X	X		X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X		
05030299	2220			A	A		A	A	A	A		A	A	A		A	A	A	A	A	A		
05030299	2221			A	A		A	A	A	A		A	A	A		A	A	A	A	A	A		
05030299	2222	05030299	2222	X	X		X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X		
05030299	3900	05030299	3900	X	X					X		X	X	X		X	X	X	X	X	X		
05030299	3910	05030299	3910	D	D	D	D	D	D	D		D	D	D		D	D	D	D	D	D		
05030300	0000	05030300	0000	X	X	X				X		X	X	X		X	X	X	X	X	X		
05030900	0000	05030900	0000	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X		
05040114	0000	05040114	0000	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
05046001		05046001		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
05070106		05070106																					
05070107		05070107																					
05070200		05070200																					
67010000	0000	67010000	0000																				
67020000	0000	67020000	0000	X	X					X		X	X	X		X	X	X	X	X			
67030000	2071	67030000	2071	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

2018	A↓	2017	A↓	F222B	F222C	F300	F300B	F301	F304	F307	F500	F502	F503	F508A	F508B	F509A	F510	F511	F531	F532	F533	F600
05020101	1000	05020101	1000			X					X							X				X
05020101	1003	05020101	1003			X					X							X				X
05020102	1011	05020102	1011																			
05020102	1013	05020102	1013																			
05020201	1850	05020201	1850			X					X							X				X
05020300	3010	05020300	3010			X					X							X				X
05020300	3011	05020300	3011			X					X							X				X
05020300	3012	05020300	3012			X					X							X				X
05020300	3013	05020300	3013			X					X							X				X
05020300	3014	05020300	3014			X					X							X				X
05020499	3100	05020499	3100			X			X	X		X					X					
05020501	1100	05020501	1100			X					X							X				X
05020503	1112	05020503	1112			X			X	X	X	X	X				X	X				
05020599	0000	05020599	0000			X			X	X		X	X				X	X				
05020603	0000	05020603	0000			X		X	X	X	X	X	X				X					
05020605	1211	05020605	1211			X	X		X	X	X	X	X					X				X
05020699	0000	05020699	0000								X	X										
05020699	1240	05020699	1240			X	X		X	X	X	X						X				X
05020703	0000	05020703	0000			X	X		X	X		X	X				X	X				

2018	A↓	2017	A↓	F222B	F222C	F300	F300B	F301	F304	F307	F500	F502	F503	F508A	F508B	F509A	F510	F511	F531	F532	F533	F600
05020799	1409	05020799	1409			X			X	X	X											
05020803	0000	05020803	0000			X	X		X	X												
05020803	1502	05020803	1502			X	X		X	X												
05020811	0000	05020811	0000			X	X		X	X												
05020811	1509	05020811	1509			X	X		X	X												
05020812	0000	05020812	0000			X			X	X	X	X	X				X	X				
05020899	0000	05020899	0000								X	X										
05020899	1500	05020899	1500			X					X							X				X
05020899	1510	05020899	1510			X					X							X				X
05020899	1515	05020899	1515			X	X		X	X	X	X	X					X				
05020908	0000	05020908	0000			X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
05020999	0000	05020999	0000			X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X				X
05020999	1600	05020999	1600			D					D							D				D
05020999	1610	05020999	1610			X	X	X	X	X	X	X					X				X	
05020999	1630	05020999	1630			X	X		X	X	X	X					X	X	X	X	X	X
05020999	1640	05020999	1640			D	D		D	D	D			D	D	D	D	D			D	D
05020999	1650	05020999	1650			X	X		X	X	X			X	X	X	X	X			X	
05020999	1690	05020999	1690								X	X										
05021001	3800	05021001	3800														X					
05021001	3801	05021001	3801														X					
05021103	0000	05021103	0000			X	X		X	X	X	X						X				
05021104	0000	05021104	0000			X	X		X	X	X	X					X	X				X
05021199	0000	05021199	0000			D	D				D	D										

2018	A↓	2017	A↓	F222B	F222C	F300	F300B	F301	F304	F307	F500	F502	F503	F508A	F508B	F509A	F510	F511	F531	F532	F533	F600
05021199	1300	05021199	1300			X	X		X	X	X	X						X				X
05021201	2000	05021201	2000			X					X							X				X
05021201	2002	05021201	2002			X					X							X				X
05021201	2003	05021201	2003			X					X							X				X
05021202	0000	05021202	0000					X			X	X	X				X					
05021202	2011	05021202	2011																			
05021202	2012	05021202	2012																			
05021202	2013	05021202	2013																			
05021204	2030	05021204	2030					X			X	X	X				X					
05021208	3120	05021208	3120			X			X	X	X	X	X				X	X				
05021299	0000	05021299	0000																			
05021301	2100	05021301	2100			X					X							X				X
05021304	2101	05021304	2101			X					X							X				X
05021399	0000	05021399	0000																			
05021399	2190	05021399	2190			X	X				X	X										
05021499	0000																					
05021501	2300	05021501	2300			X					X							X				X
05021502	2301	05021502	2301			X			X	X	X	X	X				X					
05021505	2311	05021505	2311			X					X							X				X
05021506	2320	05021506	2320			X			X	X												
05021599	0000	05021599	0000																			
05030101	0000	05030101	0000			X	X		X	X				X	X	X						X
05030102	0000	05030102	0000			X	X		X	X												X

2018	A↓	2017	A↓	F222B	F222C	F300	F300B	F301	F304	F307	F500	F502	F503	F508A	F508B	F509A	F510	F511	F531	F532	F533	F600
05030102	0010	05030102	0010			X	X		X	X												X
05030103	0000	05030103	0000			D	D		D			D	D									D
05030104	0000	05030104	0000			D	D		D	D		D	D	D	D	D		D				D
05030105	0000	05030105	0000			D	D		D	D		D	D									D
05030106	0000	05030106	0000			D	D		D	D				D	D	D		D				D
05030107	0000	05030107	0000			X	X		X	X												X
05030110	0010	05030110	0010			X	X		X	X												X
05030111	0000	05030111	0000			X	X		X	X												X
05030112	0000	05030112	0000			X	X		X	X												X
05030113	0000	05030113	0000			X	X		X	X												X
05030199	0000	05030199	0000			X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		X				X
05030199	0103					A	A		A			A	A									A
05030199	0104					A	A		A	A		A	A	A	A	A		A				A
05030199	0105					A	A		A	A		A	A									A
05030199	0106					A	A		A	A				A	A	A		A				A
05030206	2120	05030206	2120			D	D		D	D		D	D									D
05030207	2121	05030207	2121			D	D		D	D		D	D									
05030213	2220	05030213	2220			D	D		D	D		D	D									D
05030214	2221	05030214	2221			D	D		D	D		D	D									
05030228	1420	05030228	1420			D	D		D	D	D	D	D					D				
05030240	0000	05030240	0000	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X		X				X
05030244	0000	05030244	0000			X	X		X	X	X	X	X									X
05030250	0000	05030250	0000			X	X		X	X	X											X

2018	A↓	2017	A↓	F222B	F222C	F300	F300B	F301	F304	F307	F500	F502	F503	F508A	F508B	F509A	F510	F511	F531	F532	F533	F600
05030252	0000	05030252	0000			X	X		X	X	X											X
05030260	0000	05030260	0000			X	X		X	X	D											X
05030261	0000	05030261	0000			X	X		X	X												X
05030299	0000	05030299	0000			X	X		X			X	X	X	X	X		X				X
05030299	0001	05030299	0001			X	X		X					X	X	X						X
05030299	0004	05030299	0004			X	X		X					X	X	X		X				X
05030299	0005	05030299	0005			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X				X
05030299	0008	05030299	0008			X	X		X	X		X	X									X
05030299	0010	05030299	0010			X	X		X	X		X	X									X
05030299	0018	05030299	0018			X	X		X	X		X	X					X				X
05030299	0019	05030299	0019			X	X		X					X	X	X		X				X
05030299	0021	05030299	0021	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		X				X
05030299	0022	05030299	0022	X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X		X				X
05030299	0024	05030299	0024			X	X		X					X	X	X		X				X
05030299	0025	05030299	0025			X	X		X					X	X	X		X				X
05030299	0026	05030299	0026			X	X		X					X	X	X		X				X
05030299	0036	05030299	0036			X	X		X	X												X
05030299	0039	05030299	0039			X	X		X	X		X	X									X
05030299	0041	05030299	0041			X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		X				X
05030299	0042	05030299	0042			X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		X				X
05030299	0043	05030299	0043			X	X		X	X				X	X	X		X				X
05030299	0051	05030299	0051			X	X		X					X	X	X						X
05030299	1310	05030299	1310			X	X		X					X	X	X		X				X

2018	A↓	2017	A↓	F222B	F222C	F300	F300B	F301	F304	F307	F500	F502	F503	F508A	F508B	F509A	F510	F511	F531	F532	F533	F600
05030299	1420					A	A		A	A	A	A	A					A				
05030299	2120					A	A		A	A		A	A									A
05030299	2121					A	A		A	A		A	A									
05030299	2125	05030299	2125			X			X	X		X	X									X
05030299	2128	05030299	2128			X	X		X	X		X	X									X
05030299	2220					A	A		A	A		A	A									A
05030299	2221					A	A		A	A		A	A									
05030299	2222	05030299	2222			X	X		X	X		X	X									X
05030299	3900	05030299	3900			X	X		X	X												
05030299	3910	05030299	3910			D	D		D	D	D				D	D						D
05030300	0000	05030300	0000			X	X		X													
05030900	0000	05030900	0000			X	X		X	X												
05040114	0000	05040114	0000						X	X	X						X					X
05046001		05046001		X	X	X	X	X	X	X	X						X					X
05070106		05070106																				
05070107		05070107																				
05070200		05070200																				
67010000	0000	67010000	0000																			
67020000	0000	67020000	0000								X											
67030000	2071	67030000	2071														X					

ALLEGATO II

Specifiche tecniche per la trasmissione dei file informatici relativi alle spese del FEAGA e del FEASR

INTRODUZIONE

Le specifiche tecniche descritte nel presente allegato si applicano all'esercizio finanziario 2017, iniziato il 16 ottobre 2016.

1. Sistema di trasmissione

L'organismo di coordinamento dello Stato membro deve trasmettere alla Commissione i file e la relativa documentazione tramite il sistema STATEL/eDAMIS o altri sistemi informativi che consentano scambi elettronici di informazioni per quanto riguarda le dichiarazioni delle spese finanziarie del FEAGA/FEASR. La Commissione finanzia un'unica installazione di STATEL/eDAMIS per Stato membro. La versione più recente di «eDAMIS client» e maggiori informazioni circa l'impiego di STATEL/eDAMIS vanno scaricate dal sito web CIRCABC dei fondi agricoli.

2. Struttura dei file

- 2.1. Lo Stato membro deve creare un record per ogni singola componente dei pagamenti e delle entrate del FEAGA/FEASR. Tali componenti sono le singole voci che costituiscono il pagamento al (l'entrata dal) beneficiario.
- 2.2. I record devono avere una struttura unidimensionale (flat file). Se i campi (field) contengono più di un valore, sono necessari record distinti contenenti tutti i campi dati. Occorre accertare che non si verifichino doppi conteggi ⁽¹⁾.
- 2.3. Tutte le informazioni inerenti alla stessa categoria di pagamenti o di entrate devono figurare nel medesimo file. Non sono autorizzati file distinti relativi agli stessi pagamenti (ad es. per gli operatori o le ispezioni, oppure per i dati di base e quelli riguardanti le misure).

- 2.4. I file devono presentare le seguenti caratteristiche:

Il primo record del file (riga di intestazione) contiene la descrizione del file. I nomi dei campi iniziano con una «F» seguita dal numero del campo utilizzato nell'allegato I («tabella delle X»). Sono ammessi solo i nomi dei campi che figurano in detto allegato.

I successivi record del file sono costituiti da dati (righe di dati), nell'ordine indicato nel primo record che descrive la struttura del file.

I campi sono separati da un punto e virgola («;»). La riga di intestazione e le righe di dati devono contenere lo stesso numero di punti e virgole. Nelle righe di dati, gli spazi vuoti sono indicati con un doppio punto e virgola («;;») all'interno del record e con un unico punto e virgola («;») alla fine del record.

I record hanno lunghezza variabile. Ogni record si conclude con il codice «CR LF» («Carriage Return — Line Feed») (esadecimale: «0D 0A»). La riga di intestazione non termina mai con un «;». Le righe di dati terminano con un «;» solo se l'ultimo campo è vuoto.

Il file è in codice ASCII secondo la seguente tabella. Non sono ammessi altri codici (quali EBCDIC, TAR, ZIP, ecc.).

Codice	Stato membro
ISO 8859-1	BE, DK, DE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, AT, PT, FI, SE e GB
ISO 8859-2	CZ, HR, HU, PL, RO, SI e SK
ISO 8859-3	MT
ISO 8859-5	BG
ISO 8859-7	GR e CY
ISO 8859-13	EE, LV e LT

⁽¹⁾ Nota: leggere in primo luogo la premessa concernente le «quantità» nel capitolo 4 dell'allegato III.

Campi numerici:

simbolo del decimale: «.»

segno («+» o «-») in prima posizione a sinistra, immediatamente seguito dalle cifre; per i numeri positivi il segno «+» è facoltativo;

numero fisso di decimali (i dettagli figurano nell'allegato III);

nessuno spazio intermedio; nessun separatore o altro segno per le migliaia.

Campo data: «AAAAMMGG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

Codice bilancio (campo F109) nel formato richiesto senza spazi: «99999999999999» (in cui «9» rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9).

Non sono ammesse virgolette (« ») all'inizio o alla fine dei record. I dati testuali non devono contenere il separatore «;».

Per tutti i campi: nessuno spazio a sinistra delle stringhe, nessuno spazio a destra delle stringhe.

Un file conforme alle norme suesposte rispetterà la seguente struttura (esempio per l'esercizio finanziario 2017):

F100;F101;F106;F107;F108;F109

BE02;154678;+152.50;EUR;20170715;050201011000016

BE02;024578;-1000.00;EUR;20170905;050208031502013

BE02;154985;9999.20;EUR;20170101;050205011100012

BE02;100078;+152.75;EUR;20170331;050208110000031

BE02;215452;+0.50;EUR;20170615;050201011000016 (NB: +0.50 e non +.50)

ecc.

(altre righe di dati con campi nel medesimo ordine).

2.5. I file di dati con le caratteristiche indicate al punto 2.4 saranno trasmessi con il tipo di invio «X-TABLE-DATA» (cfr. «eDAMIS client») mediante il programma di trasmissione.

2.6. Il programma che consente di verificare il formato dei file prima del loro invio alla Commissione («WinCheckCsv») è contenuto nel programma di trasmissione dei dati. Gli organismi pagatori sono invitati a scaricare il programma di verifica separatamente da CIRCABC a fini di convalida off-line.

3. Dichiarazione annuale

3.1. L'organismo di coordinamento dello Stato membro deve trasmettere un unico file con la dichiarazione annuale per tutti gli organismi pagatori oppure file distinti per ciascun organismo pagatore. Il file recante la dichiarazione annuale deve contenere gli importi totali per organismo pagatore unitamente ai codici bilancio e ai codici valuta per le misure FEAGA e FEASR [articolo 29, lettere b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014].

3.2. I file devono presentare le caratteristiche descritte al punto 2.4. Ogni riga deve recare i seguenti campi (nell'ordine sotto elencato):

(a) F100: codice organismo pagatore

(b) F109: codice bilancio

(c) F106: importo espresso nel codice valuta F107

(d) F107: codice valuta

3.3. Un file conforme alle norme suesposte rispetterà la seguente struttura (esempio per l'esercizio finanziario 2017):

F100;F109;F106;F107

BE02;050201021011004;483644.90;EUR

BE02;050208110000031;29721588.82;EUR

BE02;050208120000043;299931.75;EUR

BE02;050212083120065;2778423.44;EUR

BE02;050301100010009;16403776.45;EUR

BE02;050301100010010;8123456.45;EUR

ecc. ⁽¹⁾

- 3.4. I file recanti la dichiarazione annuale vanno inviati mediante il programma di trasmissione con il tipo di invio «ANNUAL-DECLARATION».

4. Spiegazione delle differenze

- 4.1. Qualora vi siano differenze tra la dichiarazione annuale e la dichiarazione mensile o trimestrale o i dati della tabella delle X, l'organismo di coordinamento dello Stato membro deve trasmettere un unico file relativo alla «spiegazione delle differenze» per tutti gli organismi pagatori oppure file relativi alla «spiegazione delle differenze» distinti per ciascun organismo pagatore. Tali file devono spiegare, tramite codici standard, la differenza per codice bilancio tra la dichiarazione annuale e le dichiarazioni mensili (T104); la differenza per codice bilancio e/o aspetto specifico tra la dichiarazione annuale e le dichiarazioni trimestrali (SFC2014 — periodo di programmazione del FEASR 2014-2020) o tra la dichiarazione annuale e la somma dei record (Σ F106) dei dati della tabella delle X.

- 4.2. I file devono presentare le caratteristiche descritte al punto 2.4. Ogni riga deve recare i seguenti campi (nell'ordine sotto elencato):

- (a) F100: codice organismo pagatore
- (b) F109: codice bilancio
- (c) Exco: codice spiegazione-riconciliazione
- (d) F106: importo della differenza spiegata in euro.

- 4.3 Il codice spiegazione-riconciliazione deve essere espresso da un codice corrispondente all'elenco che figura in appresso. Per differenze relative al FEAGA il codice spiegazione può essere indicato una sola volta per codice bilancio (F109). Per differenze relative al FEASR la presente dichiarazione unica deve essere letta alla luce del codice spiegazione completo, comprese le 2 cifre supplementari per l'aspetto specifico (quali definite in appresso).

Per differenze relative al FEASR il codice spiegazione (quale figura nell'elenco che segue — codici da B01 a B99) deve essere integrato da 2 cifre supplementari corrispondenti alla rispettiva priorità dell'Unione e al rispettivo aspetto specifico di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ (p.es.: **5a** per differenze relative all'aspetto specifico «Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura») ⁽³⁾. Nel caso di aspetti specifici non esplicitamente descritti all'articolo 5 di tale regolamento, le 2 cifre supplementari da utilizzare sono «yy». Le differenze di spesa non connesse ad aspetti specifici vanno identificate mediante l'aggiunta di «zz».

Codice FEAGA	A) Tipo di differenza [dichiarazione annuale rispetto (=MENO) alla dichiarazione mensile (T104)]
A01	Errore amministrativo (importi da recuperare alla fine dell'esercizio finanziario e da accreditare al FEAGA tramite la dichiarazione annuale)
A02	Errore di arrotondamento
A03	Errore di imputazione (dati inseriti in un codice bilancio errato)
A04	Errore di separazione degli esercizi (importo indicato nella dichiarazione annuale ma non nel T104)
A05	Errore di separazione degli esercizi (importo indicato nel T104 ma non nella dichiarazione annuale)
A06	Errore di pagamento (pagamento pendente in banca)

⁽¹⁾ I codici bilancio per i quali non sono dichiarate spese non devono figurare nel file della dichiarazione annuale.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 487).

⁽³⁾ Una combinazione corretta potrebbe essere, ad esempio, **B011a** per differenze connesse ad errori amministrativi in relazione a spese pagate a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Codice FEAGA	A) Tipo di differenza [dichiarazione annuale rispetto (=MENO) alla dichiarazione mensile (T104)]
A07	Rettifica per pagamento tardivo
A08	Errore di massimale (rettifica in quanto la spesa ha superato il massimale)
A09	Compensazione di un importo non recuperabile
A10	Compensazione di un importo non recuperabile (regola del 50/50)
A11	Rettifica per recupero di crediti in sospeso
A12	Rettifica per doppia iscrizione della spesa
A13	Ridistribuzione della spesa per Fondo (a livello nazionale o unionale)
A20	Rettifiche di conformità
A21	Adeguamento dei diritti
A22	Modulazione non dichiarata
A23	Rettifiche del tasso di cambio
A90	Ammasso pubblico (tabelle P-STO — 13° periodo)
A99	Altro errore
Codice FEASR	B) Tipo di differenza [dichiarazione annuale rispetto (=MENO) alle dichiarazioni trimestrali (SFC2014)]
B01	Errore amministrativo (importi in sospeso già recuperati ma non ancora dedotti nelle dichiarazioni trimestrali nel corso del periodo di riferimento e accreditati al FEASR tramite la dichiarazione annuale)
B02	Errore di arrotondamento
B03	Errore di imputazione (dati inseriti in un codice bilancio e/o aspetto specifico errato)
B04	Errore di separazione degli esercizi (importo indicato nella dichiarazione annuale ma non nella dichiarazione trimestrale)
B05	Errore di separazione degli esercizi (importo indicato nella dichiarazione trimestrale ma non nella dichiarazione annuale)
B06	Errore di pagamento (pagamento pendente in banca)
B11	Rettifica per recupero di crediti in sospeso
B12	Rettifica per doppia iscrizione della spesa
B13	Ridistribuzione della spesa per Fondo (a livello nazionale o unionale)
B14	Errore di tasso di cofinanziamento (importo il cui tasso di cofinanziamento è errato nella dichiarazione annuale)
B15	Errore di tasso di cofinanziamento (importo il cui tasso di cofinanziamento è errato nella dichiarazione trimestrale)
B16	Differenza dovuta al tasso di cofinanziamento nella dichiarazione trimestrale

Codice FEASR	B) Tipo di differenza [dichiarazione annuale rispetto (=MENO) alle dichiarazioni trimestrali (SFC2014)]
B23	Rettifiche del tasso di cambio
B30	Riassegnazione di aspetto specifico ⁽¹⁾
B99	Altro errore
Codice della tabella delle X	C) Tipo di differenza [dichiarazione annuale rispetto (=MENO) alla tabella delle X (FEAGA e FEASR)]
C01	Errore amministrativo (importi da recuperare alla fine dell'esercizio finanziario e da accreditare al FEAGA/FEASR tramite la dichiarazione annuale)
C02	Errore di arrotondamento
C03	Errore di imputazione (dati inseriti in un codice bilancio errato)
C04	Errore di separazione degli esercizi (importo indicato nella dichiarazione annuale ma non nella tabella delle X)
C05	Errore di separazione degli esercizi (importo indicato nella tabella delle X ma non nella dichiarazione annuale)
C06	Errore di pagamento (pagamento pendente in banca)
C07	Rettifica per pagamento tardivo nella dichiarazione annuale (DA)
C08	Errore di massimale (rettifica nella DA in quanto la spesa ha superato il massimale)
C09	Compensazione di un importo non recuperabile
C10	Compensazione di un importo non recuperabile (regola del 50/50)
C11	Rettifica per recupero di crediti in sospeso
C12	Rettifica per doppia iscrizione della spesa
C13	Ridistribuzione della spesa per Fondo (a livello nazionale o unionale)
C14	FEASR: Errore di tasso di cofinanziamento (importo il cui tasso di cofinanziamento è errato nella dichiarazione annuale)
C15	FEASR: errore di tasso di cofinanziamento (importo il cui tasso di cofinanziamento è errato nella tabella delle X)
C20	Rettifiche di conformità
C21	Adeguamento dei diritti
C22	Modulazione non dichiarata
C23	Rettifiche del tasso di cambio
C24	FEAGA — Trattenuta del 25 % sugli importi risultanti dalla condizionalità ⁽²⁾
C25	FEAGA — Trattenuta del 20 % sugli importi recuperati a seguito di irregolarità ⁽³⁾
C98	Dati non richiesti della tabella delle X
C99	Altro errore

⁽¹⁾ Il codice B30 viene utilizzato solo per identificare differenze su aspetti specifici che non incidono sul totale delle spese dichiarate per il corrispondente codice di bilancio. Nel caso in cui vi sia anche un effetto sul totale delle spese dichiarate deve essere utilizzato il codice B03.

⁽²⁾ Articolo 100 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

⁽³⁾ Articolo 55 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

4.4. Un file conforme alle norme suesposte presenterà la seguente struttura (esempio per l'esercizio finanziario 2016):

F100;F109;Exco;F106

AT01;050207991409001;A03;+505.90

L'importo dichiarato nella dichiarazione annuale supera di 505,90 EUR l'importo (erroneamente) dichiarato nelle dichiarazioni mensili [Tabelle 104].

AT01;050208120000021;A03;-505.90

L'importo dichiarato nella dichiarazione annuale è inferiore di 505,90 EUR all'importo (erroneamente) dichiarato nelle dichiarazioni mensili [Tabelle 104].

AT01;050302062120056;A01;-125.80

L'importo dichiarato nella dichiarazione annuale è inferiore di 125,80 EUR all'importo dichiarato nelle dichiarazioni mensili [Tabelle 104] a causa della rettifica per «errori amministrativi».

AT01;050302072121141;C04;+31.05

L'importo dichiarato nella dichiarazione annuale supera di 31,05 EUR l'importo dichiarato nella tabella delle X a causa di un errore di separazione.

AT01;050460010153201;B011a;-100.00

AT01;050460010153201;B011c;-50.00

A causa di errori amministrativi, l'importo dichiarato per la misura 015 nella dichiarazione annuale è inferiore di 150,00 EUR agli importi comunicati con le dichiarazioni trimestrali [SFC2014]. Si sono verificati un errore amministrativo di 100,00 EUR su un'operazione imputata all'aspetto specifico 1a e un secondo errore amministrativo su un pagamento nell'ambito dell'aspetto specifico 1c.

Il codice per indicare gli errori amministrativi è integrato da 2 cifre indicanti l'aspetto specifico.

AT01;050460010153201;B301a;-100.00

AT01;050460010153201;B301b;+100.00

L'importo dichiarato per la misura 15 nella dichiarazione annuale è pari agli importi comunicati con le dichiarazioni trimestrali [SFC2014]. Tuttavia, nell'ambito delle dichiarazioni trimestrali un importo di 100,00 euro è stato erroneamente imputato all'aspetto specifico 1a e viene ora corretto trasferendolo correttamente all'aspetto specifico 1b.

AT01;050302072121142;C05;-81.00

AT01; 050460010153201;B02;+3.04

AT01; 050460010811101;C15;+3075.07

AT01; 050460011211101;C14;-688.23

ecc.

4.5. I file relativi alla «spiegazione delle differenze» vanno inviati mediante il programma di trasmissione con il tipo di invio «DIFFERENCE-EXPLANATION».

5. Documentazione (elenco dei codici)

5.1 Qualora siano utilizzati codici per campi per i quali l'allegato III non impone codici standard, l'organismo di coordinamento dello Stato membro deve trasmettere mediante il programma di trasmissione un elenco di codici per ciascun organismo pagatore al fine di spiegare tutti i codici utilizzati.

5.2 Questo elenco di codici può essere redatto come una comune lettera in cui sono chiaramente indicati l'identità dell'organismo pagatore e il nome o l'unità amministrativa del destinatario.

5.3 Il supporto di trasmissione client contiene un tipo di invio specifico per questo tipo di trasmissione tabulare, ossia «CODE-LIST».

6. Trasmissione dei dati

L'organismo di coordinamento deve trasmettere tutti i file in un unico invio.

Se l'organismo di coordinamento nota che sono stati trasmessi dati falsi o che si è verificato un problema in fase di trasmissione, deve informarne immediatamente la Commissione e specificare tutti i file che contengono informazioni inesatte, chiedendo quindi alla Commissione di sopprimerli. In seguito, per evitare una sovrapposizione di record o di file, l'organismo di coordinamento deve inviare i file corretti per sostituire interamente le informazioni inesatte precedentemente inviate.

ALLEGATO III

«Promemoria»

Esercizio finanziario 2018

INDICE

1	Dati relativi ai pagamenti	23
1.1	F100: nome dell'organismo pagatore	23
1.2	F101: numero di riferimento del pagamento	23
1.3	F103: tipo di pagamento	24
1.4	F105: pagamento soggetto a sanzione	24
1.5	F105B: condizionalità: applicazione della sanzione amministrativa	24
1.6	F105C: importo non pagato (in euro): riduzione o esclusione dai pagamenti in seguito a controlli amministrativi e/o in loco	24
1.7	F106: importo in euro	24
1.8	F106: spesa pubblica in euro	25
1.9	F107: unità monetaria	25
1.10	F108: data del pagamento	25
1.11	F109: codice bilancio	25
1.12	F110: campagna di commercializzazione, anno civile o periodo2.	25
2	Dati relativi al beneficiario (richiedente)	25
2.1	F200: codice di identificazione	25
2.2	F201: nome	25
2.3	F202A: indirizzo del richiedente (via e numero)	25
2.4	F202B: indirizzo del richiedente (codice postale nazionale)	25
2.5	F202C: indirizzo del richiedente (città o comune)	25
2.6	F207: regione e sottoregione dello Stato membro	26
2.7	F220: codice di identificazione dell'organismo intermedio	26
2.8	F221: nome dell'organismo intermedio	26
2.9	F222B: indirizzo dell'organismo (codice postale internazionale)	26
2.10	F222C: indirizzo dell'organismo (città o comune)	26
3	Dati relativi alle domande di aiuto/domande di pagamento	26
3.1	F300: numero della domanda di aiuto/domanda di pagamento	26
3.2	F300B: data della domanda di aiuto/domanda di pagamento	26
3.3	F301: numero di contratto/progetto (se del caso)	26

3.4	F304: ufficio responsabile	26
3.5	F307: servizio presso cui sono archiviati i giustificativi	27
4	Dati relativi al prodotto	27
4.1	F500: codice del prodotto/codice della sottomisura di sviluppo rurale	27
4.2	F502: quantitativo oggetto di pagamento (numero di ettari, ecc.)	27
4.3	F503: quantitativo indicato nella domanda di pagamento (quantitativo oggetto di domanda)	27
4.4	F508A: superficie indicata nella domanda di pagamento	27
4.5	F508B: superficie per la quale è stato effettuato il pagamento	27
4.6	F509A: superficie erroneamente dichiarata	27
4.7	F510: numero di regolamento (UE) ed articolo	28
4.8	F511: tasso di aiuto FEAGA per unità di misura (in euro)	28
4.9	F531: titolo alcolometrico volumico totale	28
4.10	F532: titolo alcolometrico volumico naturale	28
4.11	F533: zona viticola	28
5	Dati relativi ai controlli in loco	28
5.1	F600: controlli in loco	28

Osservazione generale: significato dei codici X, A e D utilizzati nell'allegato I

Tutte le informazioni contrassegnate da «X» o «A» sono obbligatorie.

«X» = dato già compreso nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1813.

«A» = dato da aggiungere rispetto al medesimo regolamento di esecuzione.

«D» = dato da sopprimere rispetto al medesimo regolamento di esecuzione.

Qualora una richiesta di dati non sia pertinente in determinate circostanze o per lo Stato membro interessato, indicare un valore nullo (NULL), rappresentato da due punti e virgola consecutivi (;) nel file in formato CSV, o il valore zero (0.00).

1 DATI RELATIVI AI PAGAMENTI

Osservazione preliminare: in questa sezione, per «pagamento» si intendono i pagamenti e le entrate del FEAGA e del FEASR.

1.1 F100: nome dell'organismo pagatore

Formato richiesto: da codificare (cfr. l'elenco aggiornato dei codici F100 in CAP-ED):

<https://webgate.ec.europa.eu/agriportal/awaiportal/>

1.2 F101: numero di riferimento del pagamento

Serve a rintracciare il pagamento in maniera univoca nella contabilità dell'organismo pagatore. I ritiri effettuati a motivo di aiuti alimentari non vanno considerati vendite di prodotti in regime d'intervento. Nel caso specifico il campo F101 non va compilato.

1.3 F103: tipo di pagamento

Formato richiesto: da codificare mediante un codice di un carattere corrispondente a uno dei seguenti codici:

Codice	Significato
0	Aiuto alimentare
1	Anticipo
2	Pagamento finale (primo e unico pagamento o saldo in seguito ad anticipo, pagamento parziale)
3	Recupero/rimborso (in seguito a sanzione)/rettifica
4	Entrata (non preceduta da anticipo o pagamento finale)
6	Nessuna operazione finanziaria
7	Pagamento parziale

1.4 F105: pagamento soggetto a sanzione

Formato richiesto: sì = «Y»; no = «N».

1.5 F105B: condizionalità: applicazione della sanzione amministrativa

Per il FEAGA e il FEASR, il campo F105B deve essere utilizzato per indicare l'importo della sanzione amministrativa di cui all'articolo 91 del regolamento (UE) n. 1306/2013. Questo importo negativo (in euro), derivante dal sistema di controllo della condizionalità, deve essere indicato solo una volta per beneficiario in base ai corrispondenti codici bilancio.

Formato richiesto: +99.... 99.99 o -99.... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

1.6 F105C: importo non pagato (in euro): riduzione o esclusione dai pagamenti in seguito a controlli amministrativi e/o in loco

Il campo deve essere utilizzato per indicare le somme ridotte o escluse sulla base di controlli amministrativi e/o in loco a norma della regolamentazione nel settore di cui trattasi.

L'importo derivante dalla condizionalità deve essere indicato nel campo F105B e di conseguenza non deve far parte dell'importo (negativo) da indicare nel campo F105C.

Formato richiesto: +99.... 99.99 o -99.... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

1.7 F106: importo in euro

Importo di ciascun singolo elemento del pagamento in euro.

Gli importi del campo F106 si riferiscono unicamente alle spese del FEAGA e del FEASR. Le spese nazionali non devono figurare in questa voce.

Per il FEAGA, la somma di tali importi (F106) per codice bilancio (F109) deve corrispondere agli importi dichiarati nella tabella 104.

Per il FEASR, la somma di tali importi (F106) per codice bilancio (F109) deve corrispondere agli importi calcolati nelle dichiarazioni di spesa trimestrali per lo stesso periodo.

Formato richiesto: +99.... 99.99 o -99.... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

1.8 F106: spesa pubblica in euro

Importo di qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di interventi, proveniente dal bilancio dello Stato membro, di enti pubblici regionali e locali o dell'Unione europea, e qualsiasi spesa analoga.

La somma di tali importi (F106A) per codice bilancio (F109) deve corrispondere, in linea di principio, agli importi dichiarati come spese pubbliche nelle dichiarazioni di spesa trimestrali per lo stesso periodo.

Formato richiesto: +99.... 99.99 o -99.... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

1.9 F107: unità monetaria

Formato richiesto: EUR

1.10 F108: data del pagamento

La data che determina il mese della dichiarazione al FEAGA/FEASR.

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

1.11 F109: codice bilancio

Per il FEAGA si deve riportare il codice completo del bilancio basato sulle attività, comprendente il titolo, il capitolo, l'articolo, la voce e la sottovoce.

Per la voce di bilancio 05046001 del FEASR, le sottovoci devono essere indicate come descritto nella sezione 1.2 dell'allegato IV.

Formato ABB richiesto senza spazi: «9999999999999999», in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

1.12 F110: campagna di commercializzazione, anno civile o periodo

Per i prodotti in regime di intervento, la campagna a cui appartengono o il periodo contingente al quale vanno attribuiti.

Per le misure del FEASR non connesse alla superficie né agli animali, si tratta dell'anno civile di presentazione della prima domanda di sostegno finanziario. Per gli impegni pluriennali, relativi, ad esempio, a misure basate sulla superficie o sugli animali, si tratta dell'anno civile in cui ha inizio l'impegno.

2 DATI RELATIVI AL BENEFICIARIO (RICHIEDENTE)

Osservazione preliminare: i campi F200, F201, F202A, F202B e F202C devono essere sempre utilizzati per identificare il beneficiario di un pagamento, cioè il beneficiario finale. I campi F220, F221, F222B e F222C possono essere utilizzati soltanto se il pagamento è versato al beneficiario tramite un organismo intermedio. Il campo F207 è correlato unicamente al campo F200.

2.1 F200: codice di identificazione

Il codice di identificazione unico e individuale è garantito nei sistemi informatici dell'organismo pagatore per ciascun richiedente a livello di Stato membro per tutti i pagamenti.

2.2 F201: nome

Cognome e nome del richiedente o nome dell'impresa.

2.3 F202A: indirizzo del richiedente (via e numero)**2.4 F202B: indirizzo del richiedente (codice postale nazionale)****2.5 F202C: indirizzo del richiedente (città o comune)**

2.6 F207: regione e sottoregione dello Stato membro

Il codice della regione e della sottoregione (NUTS 3) è definito dalle attività principali dell'azienda del beneficiario a cui è erogato il pagamento.

Si deve indicare il codice «regione extra» (MSZZZ) solo nei casi in cui non esista un codice NUTS 3.

Formato richiesto: codice NUTS 3 quale indicato nell'elenco dei codici F207 in CAP-ED: <https://webgate.ec.europa.eu/agriportal/awaiportal/>

2.7 F220: codice di identificazione dell'organismo intermedio

Codice di identificazione unico e individuale attribuito agli organismi intermedi a livello di Stato membro. Il pagamento è versato al beneficiario tramite l'organismo intermedio, cioè tramite ciascuna delle istituzioni intermedie o direttamente a questo organismo.

2.8 F221: nome dell'organismo intermedio

Nome dell'organismo.

2.9 F222B: indirizzo dell'organismo (codice postale internazionale)**2.10 F222C: indirizzo dell'organismo (città o comune)****3 DATI RELATIVI ALLE DOMANDE DI AIUTO/DOMANDE DI PAGAMENTO****3.1 F300: numero della domanda di aiuto/domanda di pagamento**

Serve per rintracciare la domanda di aiuto/domanda di pagamento negli archivi degli Stati membri. Deve trattarsi di un numero unico per interventi sui mercati agricoli, aiuti diretti e sviluppo rurale che garantisca l'identificazione chiara del numero della domanda di aiuto/domanda di pagamento nei sistemi informatici dell'organismo pagatore.

3.2 F300B: data della domanda di aiuto/domanda di pagamento

Data di ricevimento della domanda di aiuto/domanda di pagamento da parte dell'organismo pagatore o di uno dei suoi organismi delegati (compresi eventuali uffici regionali o distaccati).

Nel caso di pagamenti effettuati nell'ambito dei programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo, la data di presentazione della domanda è quella indicata all'articolo 37, lettera b), del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione ⁽¹⁾.

Nel caso delle misure di sviluppo rurale, la data della dichiarazione si riferisce alla domanda di pagamento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione ⁽²⁾.

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

3.3 F301: numero di contratto/progetto (se del caso)

Per le misure e i programmi del FEASR, a ciascun progetto deve essere attribuito un numero di identificazione unico.

3.4 F304: ufficio responsabile

Si tratta dell'ufficio responsabile del controllo amministrativo e dell'autorizzazione dei pagamenti, ad esempio la Regione. Questa informazione è tanto più importante quanto più è decentrata la gestione del regime.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 48).

3.5 F307: servizio presso cui sono archiviati i giustificativi

Solo se diverso da quello sub F304.

4 DATI RELATIVI AL PRODOTTO

Premessa concernente le quantità: di norma le quantità (p. es. le superfici ecc.) vanno comunicate solo una volta. In caso di pagamento di un anticipo seguito dal pagamento del saldo, la quantità va indicata nel record dell'anticipo. Ciò vale anche quando l'anticipo e il saldo sono imputati a sottovoci di bilancio diverse (anticipi e saldo). Le modifiche delle quantità vanno riportate nei record del saldo o dei pagamenti successivi. Quanto ai recuperi, se l'importo richiesto viene ridotto a causa di quantità inesatte, la modifica della quantità va indicata con il segno meno.

4.1 F500: codice del prodotto/codice della sottomisura di sviluppo rurale

Gli Stati membri devono redigere i loro specifici elenchi di codici, che vanno spiegati nella nota esplicativa dei file di pagamento.

Per le misure di sviluppo rurale a carico del bilancio del FEASR (voce di bilancio 05046001), l'indicazione della sottomisura deve essere conforme alla tabella fornita nella parte 5 dell'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione ⁽¹⁾.

4.2 F502: quantitativo oggetto di pagamento (numero di ettari, ecc.)

Cfr. la premessa alla sezione 4 (dati relativi al prodotto).

Per il settore vitivinicolo, i prodotti ottenuti dopo la distillazione devono essere espressi secondo il titolo alcolometrico.

Per tutti gli altri settori, il quantitativo al quale si riferisce il pagamento deve essere espresso nell'unità prevista nel pertinente regolamento come base per il pagamento del premio.

Formato richiesto: +99....99.99 o -99....99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9. Possibilità di aumentare il numero di decimali se significativo (massimo 6).

4.3 F503: quantitativo indicato nella domanda di pagamento (quantitativo oggetto di domanda)

Formato richiesto: +99....99.99 o -99....99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9. Possibilità di aumentare il numero di decimali se significativo (massimo 6).

4.4 F508A: superficie indicata nella domanda di pagamento

La superficie cui si riferisce la domanda.

Formato richiesto: +99....99.99 o -99....99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

4.5 F508B: superficie per la quale è stato effettuato il pagamento

Cfr. la premessa alla sezione 4 (dati relativi al prodotto).

la superficie per cui è effettuato il pagamento.

Formato richiesto: +99....99.99 o -99....99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

4.6 F509A: superficie erroneamente dichiarata

Differenza tra la superficie dichiarata e quella riscontrata. In caso di eccesso, ossia quando la superficie dichiarata supera la superficie riscontrata, la differenza è espressa con segno positivo. In caso di difetto, ossia quando la superficie riscontrata supera la superficie dichiarata, la differenza è espressa con segno negativo.

Formato richiesto: +99....99.99 o -99....99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 18).

4.7 F510: numero di regolamento (UE) ed articolo

Per i prodotti in regime d'intervento è richiesta la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per le misure di sviluppo rurale a carico del bilancio del FEASR (voce di bilancio 05046001), deve essere eventualmente indicato un codice per la rispettiva priorità dell'Unione (aspetto specifico) in materia di sviluppo rurale ⁽¹⁾ selezionata.

4.8 F511: tasso di aiuto FEAGA per unità di misura (in euro)

Si deve utilizzare il campo F511 se figurano dati in uno dei campi quantitativi richiesti F502 e F508B. Il tasso dell'aiuto deve essere espresso nella stessa unità di misura della quantità indicata.

Formato richiesto: 9...9.999999, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

4.9 F531: titolo alcolometrico volumico totale

Espresso in % vol/hl.

Formato richiesto: 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

4.10 F532: titolo alcolometrico volumico naturale

Espresso in % vol/hl.

Formato richiesto: 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

4.11 F533: zona viticola

Zona viticola quale definita nell'allegato VII, appendice I, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.

Formato richiesto: da registrare con uno dei seguenti codici: A, B, CI, CII, CIIIA, CIIIB.

5 DATI RELATIVI AI CONTROLLI IN LOCO

Si tratta delle ispezioni effettuate con riguardo all'anno di domanda/anno civile corrispondente.

5.1 F600: controlli in loco

I «controlli in loco» qui menzionati sono quelli previsti dai pertinenti regolamenti ⁽³⁾ con riguardo all'anno di domanda/anno civile corrispondente. Essi comprendono visite nelle aziende (codice «F» o codice «C») e/o controlli mediante telerilevamento (codice «T»).

⁽¹⁾ I codici vanno indicati in conformità dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Ad esempio: codice **1a** per spese destinate a «promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali, e in particolare a stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali». Le spese connesse all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013 possono essere identificate con il codice **P4**. Nel caso di aspetti specifici non esplicitamente descritti all'articolo 5 di tale regolamento, le 2 cifre supplementari da utilizzare sono «yy». Le spese non connesse ad aspetti specifici vanno identificate con il codice «zz».

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2159/89 della Commissione, del 18 luglio 1989, che fissa le modalità di applicazione delle misure specifiche per la frutta a guscio e le carrube di cui al titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 (GU L 207 del 19.7.1989, pag. 19).

Regolamento (CEE) n. 1621/1999 della Commissione, del 22 luglio 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio in ordine all'aiuto per la coltura di uve destinate alla produzione di determinate varietà di uve secche (GU L 192 del 24.7.1999, pag. 21).

Regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione, del 27 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 32).

Nel caso di più visite concernenti la stessa misura e lo stesso produttore va fatta una sola dichiarazione. Ogni record, che si tratti di un anticipo, di un saldo o di un altro tipo di pagamento, relativo ad una determinata ispezione, deve presentare il codice appropriato nel campo F600.

Formato richiesto: «N» = nessuna ispezione, «F» = ispezione nell'azienda, «C» = controlli sulla condizionalità, «T» = ispezione mediante telerilevamento.

Se l'ispezione nell'azienda è associata a un controllo sulla condizionalità e/o a un'ispezione mediante telerilevamento, vanno utilizzati, secondo i casi, i codici corrispondenti «FT», «CT», «CF» o «FTC».

ALLEGATO IV

Struttura dei codici bilancio FEASR (F109)**1. FEASR, PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2014-2020****1.1. Introduzione**

La nomenclatura di bilancio contiene un'unica voce di bilancio per il FEASR (periodo di programmazione 2014-2020): «05046001».

Poiché i codici bilancio possono avere fino a 15 cifre, le rimanenti 7 cifre possono essere utilizzate per identificare ulteriormente la spesa. In questo modo viene agevolato il raffronto dei dati di *diverse fonti a livello di esercizio, di organismo pagatore, di misura e di programma*.

1.2. Struttura dei codici bilancio

I codici bilancio devono presentare la struttura «05046001 MM RRR PP». Le prime 8 cifre sono invariabili «05046001». Le 2 cifre successive «MM» designano la misura.

Codice	Misura ⁽¹⁾
01	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (articolo 14)
02	Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (articolo 15)
03	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (articolo 16)
04	Investimenti in immobilizzazioni materiali (articolo 17)
05	Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)
06	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (articolo 19)
07	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (articolo 20)
08	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
09	Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (articolo 27)
10	Pagamenti agro-climatico-ambientali (articolo 28)
11	Agricoltura biologica (articolo 29)
12	Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (articolo 30)
13	Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (articoli 31 e 32)
14	Benessere degli animali (articolo 33)
15	Servizi silvo-ambientali e climatici e salvaguardia delle foreste (articolo 34)
16	Cooperazione (articolo 35)
17	Gestione del rischio (articoli da 36 a 39)

Codice	Misura ⁽¹⁾
18	Finanziamento dei pagamenti diretti nazionali integrativi in Croazia (articolo 40)
19	Sostegno ai gruppi di azione locale LEADER (CLLD — sviluppo locale di tipo partecipativo) (articoli 42, 43 e 44)
20	Assistenza tecnica (articolo 51)
97	113 — Prepensionament ⁽²⁾
98	131 — Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa dell'Unione ⁽²⁾
99	341 — Animazione, acquisizione di competenze e attuazione di strategie di sviluppo locale ⁽²⁾

⁽¹⁾ Viene fatto riferimento al pertinente articolo del regolamento (UE) n. 1305/2013.

⁽²⁾ Misura sospesa relativa al periodo di programmazione 2007-2013.

Le tre cifre successive «RRR» indicano la combinazione di articoli utilizzati per stabilire l'aliquota massima di sostegno del FEASR:

- la prima cifra sta per «Categoria di aliquote di sostegno»;
- la seconda cifra sta per «Deroghe/Altre dotazioni»;
- la terza cifra indica l'applicabilità dell'articolo 59, paragrafo 4, lettera d) ⁽¹⁾, dell'articolo 59, paragrafo 4, lettera g) ⁽¹⁾ e dell'articolo 24, paragrafo 1 ⁽²⁾.

Prima cifra	Articolo ⁽¹⁾	Categoria di aliquote di sostegno
1	59, paragrafo 3, lettera a)	Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (UE) n. 229/2013.
2	59, paragrafo 3, lettera b)	Regioni il cui PIL pro capite per il periodo di programmazione 2007-2013 era inferiore al 75 % della media dell'UE a 25 per il periodo di riferimento, ma il cui PIL pro capite è superiore al 75 % del PIL medio dell'UE a 27.
3	59, paragrafo 3, lettera c)	Regioni in transizione diverse da quelle di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013.
4	59, paragrafo 3, lettera d)	Altre regioni
5	—	Misura sospesa

⁽¹⁾ Viene fatto riferimento al pertinente articolo del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Seconda cifra	Articolo ⁽¹⁾	Deroghe/Altre dotazioni
1	—	Misure generali
2	59, paragrafo 4, lettera a)	Misure di cui agli articoli 14, 27 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, per lo sviluppo locale LEADER di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e per gli interventi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 1305/2013.

⁽¹⁾ Viene fatto riferimento al pertinente articolo del regolamento (UE) n. 1305/2013.

⁽²⁾ Viene fatto riferimento al pertinente articolo del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Seconda cifra	Articolo ⁽¹⁾	Deroghe/Altre dotazioni
3	59, paragrafo 4, lettera b)	Interventi che concorrono ad obiettivi quali l'ambiente, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi.
4	59, paragrafo 4, lettera c)	Strumenti finanziari a livello dell'Unione di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013.
5	59, paragrafo 4, lettera e)	Interventi finanziati tramite fondi trasferiti al FEASR in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013.
6	59, paragrafo 4, lettera f)	Dotazione supplementare per il Portogallo e Cipro.
7	—	Aggiustamento volontario secondo gli articoli 10 <i>ter</i> e 136 del regolamento (CE) n. 73/2009.

⁽¹⁾ Viene fatto riferimento al pertinente articolo del regolamento (UE) n. 1305/2013.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Terza cifra	Strumenti finanziari a livello di Stato membro — Articolo 59, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013	Assistenza finanziaria — Articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013	Temporanee difficoltà di bilancio — Articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013
1	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
2	Applicabile	Non applicabile	Non applicabile
3	Non applicabile	Applicabile	Non applicabile
4	Applicabile	Applicabile	Non applicabile
5	Non applicabile	Non applicabile	Applicabile
6	Applicabile	Non applicabile	Applicabile
7	Non applicabile	Applicabile	Applicabile
8	Applicabile	Applicabile	Applicabile

Le ultime 2 cifre «PP» designano il numero del programma (sono ammesse cifre tra «00» e «99»), in cui:

00	designa un programma nazionale
da 01 a 98	designano programmi regionali
99	designa un programma di rete rurale

Esempio:

F109 = 05046001 01 431 01 sta per:

05046001: linea di bilancio «FEASR» periodo di programmazione 2014-2020;

01: Misura «Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (articolo 14)»;

4: «Articolo 59, paragrafo 3, lettera d) — Altre regioni»;

- 3: «Articolo 59, paragrafo 4, lettera b) — Interventi che concorrono ad obiettivi quali l'ambiente, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi»;
 - 1: L'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), l'articolo 59, paragrafo 4, lettera g) e l'articolo 24, paragrafo 1, non sono applicabili;
 - 01: Programma regionale numero «01».
-

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1759 DELLA COMMISSIONE**del 27 settembre 2017**

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbonato di bario originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Misure in vigore**

- (1) In seguito a un'inchiesta antidumping («l'inchiesta originaria»), il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 1175/2005 ⁽²⁾, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbonato di bario originario della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina» o «paese interessato»). Le misure hanno assunto la forma di un dazio specifico del valore di 6,30 EUR/t e 8,10 EUR/t per i due produttori esportatori cinesi con un'aliquota di dazio individuale di 56,40 EUR/t per tutti gli altri produttori esportatori cinesi.
- (2) Nell'agosto 2011, in seguito a un riesame in previsione della scadenza («il precedente riesame in previsione della scadenza»), le misure sono state prorogate per altri cinque anni con il regolamento di esecuzione (UE) n. 831/2011 del Consiglio ⁽³⁾.

1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

- (3) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore ⁽⁴⁾, il 12 maggio 2016 la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base («la domanda»).
- (4) La domanda è stata presentata dalla società Solvay & CPC Barium Strontium GmbH & Co. KG, Germania («il richiedente»), l'unico produttore di carbonato di bario dell'Unione, che rappresenta quindi il 100 % della produzione totale dell'Unione. La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure antidumping definitive avrebbe comportato probabilmente il rischio di persistenza del dumping e del pregiudizio.

1.3. Apertura

- (5) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 18 agosto 2016 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁵⁾ («l'avviso di apertura»), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

1.4. Parti interessate

- (6) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell'apertura dell'inchiesta il richiedente, i produttori esportatori noti, le autorità della RPC, gli importatori noti e gli utilizzatori notoriamente interessati, invitandoli a partecipare.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1175/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di carbonato di bario originario della Repubblica popolare cinese (GUL 189 del 21.7.2005, pag. 15).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 831/2011 del Consiglio, del 16 agosto 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbonato di bario originario della Repubblica popolare cinese, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GUL 214 del 19.8.2011, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU C 388 del 21.11.2015, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU C 298 del 18.8.2016, pag. 4.

- (7) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura.

1.5. Paese di riferimento

- (8) Nell'avviso di apertura, in relazione alle importazioni dalla RPC la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di utilizzare l'India come paese terzo a economia di mercato («il paese di riferimento»), ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, invitandole a presentare osservazioni in merito a tale scelta. Non sono state ricevute osservazioni al riguardo.
- (9) La Commissione ha contattato le autorità indiane e i produttori noti di carbonato di bario in India, invitandoli a collaborare. Nessun produttore indiano ha collaborato fornendo le informazioni richieste.
- (10) Al tempo stesso la Commissione ha chiesto la collaborazione di produttori noti in altri potenziali paesi di riferimento e ha contattato le autorità competenti di Brasile, Iran, Repubblica di Corea e USA, invitandole a comunicare i nomi e gli indirizzi delle associazioni di produttori e dei produttori che notoriamente producono e vendono carbonato di bario sul loro mercato. Nessun produttore di questi paesi era tuttavia disposto a cooperare.

1.6. Campionamento

- (11) Nell'avviso di apertura la Commissione ha affermato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

Campionamento dei produttori esportatori della RPC

- (12) In considerazione del numero presumibilmente elevato di produttori esportatori della RPC, nell'avviso di apertura è stato previsto il campionamento.
- (13) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti della RPC a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea di individuare e/o contattare altri produttori esportatori eventualmente interessati a partecipare all'inchiesta.
- (14) Non si è manifestato nessun produttore esportatore cinese. Il campionamento non è stato quindi necessario.

Campionamento degli importatori

- (15) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha contattato tutti gli importatori indipendenti noti e ha chiesto loro di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.
- (16) Sei importatori si sono manifestati, si sono identificati ed hanno fornito alla Commissione le informazioni richieste nell'avviso di apertura.
- (17) In considerazione dell'esiguo numero di importatori, la Commissione ha deciso di non selezionare alcun campione ed ha inviato il questionario ai sei importatori che si sono manifestati. Tuttavia, come indicato al considerando 19, nessuno di questi ha risposto al questionario.

1.7. Risposte al questionario e visite di verifica

- (18) La Commissione ha inviato questionari all'unico produttore dell'Unione, ai sei importatori ed agli 86 utilizzatori che si sono manifestati, ai quattro produttori esportatori cinesi noti e a 20 produttori noti di potenziali paesi di riferimento (18 in India, uno in Iran e uno negli Stati Uniti).
- (19) Sono pervenute risposte al questionario dall'unico produttore dell'Unione e da 15 utilizzatori. Nessuno dei produttori esportatori cinesi e nessuno dei produttori nei potenziali paesi di riferimento ha collaborato all'inchiesta. Analogamente, e sebbene essi si siano in un primo tempo identificati, come indicato al considerando 16, nessuno degli importatori manifestatisi ha risposto al questionario inviato dalla Commissione.

- (20) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del rischio di persistenza o di reiterazione del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:

Produttore dell'Unione

— Solvay & CPC Barium Strontium GmbH & Co. KG, Germania

Utilizzatori

— Esmalglass, S.A.U, Villareal, Spagna

— Torrecid, SA, L'Alcora, Spagna

— BorsodChem Zrt, Kazincbarcika, Ungheria

1.8. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

- (21) L'inchiesta relativa al rischio di persistenza o reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° luglio 2015 e il 30 giugno 2016 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'esame delle tendenze utili ai fini della valutazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

1.9. Divulgazione di informazioni

- (22) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva mantenere le misure antidumping in vigore. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni successivamente a tale divulgazione.

2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto oggetto del riesame

- (23) Il prodotto oggetto del riesame è costituito da carbonato di bario con un tenore di stronzio superiore allo 0,07 % in peso e un tenore di zolfo superiore allo 0,0015 %, in polvere, in forma pressata granulare o calcinata granulare («il prodotto oggetto del riesame»), originario della RPC, attualmente classificato al codice NC ex 2836 60 00 (codice TARIC 2836 60 00 10).
- (24) Il carbonato di bario è utilizzato come materia prima in vari settori industriali e principalmente per la produzione di fritte e smalti di ceramica, mattoni e tegole, vetro per usi speciali nonché nell'industria chimica.

2.2. Prodotto simile

- (25) Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche e sono destinati agli stessi impieghi di base:
- il prodotto oggetto del riesame,
 - il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC e
 - il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.
- (26) La Commissione ha quindi concluso che tali prodotti sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING

3.1. Osservazioni preliminari

- (27) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato esaminato se fossero in atto pratiche di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame e se la scadenza delle misure in vigore implichi il rischio di persistenza o reiterazione del dumping.

- (28) Come indicato al considerando 14, nessuno dei produttori esportatori cinesi ha collaborato alla presente inchiesta. La Commissione ha pertanto informato le autorità cinesi che, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, possono essere utilizzati i dati disponibili per quanto riguarda il produttore esportatore cinese al fine di determinare se il dumping sia attualmente in corso e se sussista il rischio di persistenza o reiterazione del dumping. La Commissione non ha ricevuto osservazioni o richieste di intervento del consigliere-auditore da parte delle autorità cinesi al riguardo.
- (29) Su questa base, in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base le conclusioni relative all'esistenza di pratiche di dumping e al rischio di persistenza o reiterazione del dumping sotto illustrate sono state basate sui dati disponibili, in particolare:
- i) le informazioni contenute nella richiesta,
 - ii) le statistiche di Eurostat e i dati comunicati alla Commissione dagli Stati membri a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base («banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6»),
 - iii) le statistiche, accessibili al pubblico, della banca dati cinese delle statistiche sulle esportazioni e della banca dati COMTRADE ⁽⁶⁾ e
 - iv) le informazioni accessibili al pubblico ⁽⁷⁾.

3.2. Dumping

3.2.1. Produttori esportatori che hanno ottenuto il trattamento di economia di mercato nell'inchiesta originaria

3.2.1.1. Valore normale

- (30) Due produttori esportatori hanno ottenuto il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») nell'inchiesta originaria. In conformità all'articolo 18 del regolamento di base, a causa della mancanza di collaborazione il valore normale per questi produttori esportatori si è basato sui fatti disponibili.
- (31) In conformità all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base il valore normale è stato determinato sulla base dei prezzi cinesi all'esportazione praticati nei mercati di altri paesi terzi in cui non sono in vigore dazi antidumping e registrati nella banca dati cinese delle statistiche sulle esportazioni.
- (32) Questo modo di procedere è stato ritenuto il metodo più ragionevole, data l'impossibilità di reperire altre informazioni a causa della mancanza di collaborazione.

3.2.1.2. Prezzi all'esportazione

- (33) In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, il prezzo all'esportazione è stato basato sulla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, per le importazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame, durante il periodo dell'inchiesta di riesame, da parte dei due produttori esportatori cinesi che avevano ottenuto il TEM durante l'inchiesta originaria.

3.2.1.3. Confronto

- (34) La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione, così stabiliti, a livello franco fabbrica. Ai fini di un confronto equo, il prezzo all'esportazione e il valore normale sono stati adeguati per tenere conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati effettuati adeguamenti per i costi di trasporto marittimo e interno e di movimentazione sulla scorta di informazioni pubblicamente disponibili e di quelle contenute nella domanda, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

3.2.1.4. Margine di dumping

- (35) La Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione, come stabiliti sopra, conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
- (36) Su tale base la media ponderata del margine di dumping, espressa in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, era pari a circa il 30 % per Hubei Jingshan Chutian Barium Salt Corp. Ltd. e a circa il 20 % per Zaozhuang Yongli Chemical Co.

⁽⁶⁾ L'UN COMTRADE è un repertorio di statistiche ufficiali sul commercio internazionale e relative tavole analitiche: <https://comtrade.un.org/>.

⁽⁷⁾ Ad esempio i siti web delle società (cfr. nota 8).

3.2.2. Produttori esportatori che non hanno ottenuto il trattamento di economia di mercato durante l'inchiesta originaria

3.2.2.1. Paese di riferimento

- (37) Per i produttori esportatori cinesi che non hanno ottenuto il TEM durante l'inchiesta originaria, il valore normale dovrebbe essere determinato conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, vale a dire in base al prezzo o al valore costruito in un adeguato paese terzo ad economia di mercato («paese di riferimento»).
- (38) Nel precedente riesame in previsione della scadenza è stata scelta l'India come paese di riferimento. Di conseguenza, nell'avviso di apertura del presente riesame la Commissione ha proposto di utilizzare nuovamente l'India come paese di riferimento e ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni.
- (39) Come indicato al considerando 10, la Commissione ha chiesto la collaborazione di altri potenziali paesi di riferimento, vale a dire Brasile, Iran, Repubblica di Corea e Stati Uniti, invitando i produttori noti a fornire le informazioni necessarie.
- (40) Nessuno dei produttori di tali paesi ha tuttavia accettato di collaborare all'inchiesta. Non vi sono indicazioni di altri paesi in cui potesse essere prodotto carbonato di bario.

3.2.2.2. Valore normale

- (41) Data la mancata collaborazione di cui sopra da parte dei produttori dei potenziali paesi di riferimento, la Commissione ha determinato il valore normale su qualsiasi altra base equa, in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.
- (42) Il valore normale è stato calcolato nella fattispecie sulla base del costo medio di produzione dell'industria dell'Unione, aggiungendo un importo per le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti. Le SGAV sono state basate sulle SGAV effettive dell'industria dell'Unione relative alla produzione e alla vendita del prodotto simile sul mercato dell'Unione, mentre per il calcolo dei profitti ci si è basati sui profitti relativi alla produzione e alle vendite, nel corso di normali operazioni commerciali, del prodotto simile utilizzato per analogia, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base.
- (43) Questo modo di procedere è stato ritenuto il metodo più ragionevole, data l'impossibilità di reperire altre informazioni a causa della mancanza di collaborazione.

3.2.2.3. Prezzo all'esportazione

- (44) A causa dell'omessa collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, vale a dire sulla base della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, per le importazioni verso l'Unione effettuate durante il periodo dell'inchiesta di riesame dai produttori esportatori cinesi che non hanno ottenuto il TEM durante l'inchiesta originaria.

3.2.2.4. Confronto

- (45) La Commissione ha confrontato il valore normale ed il prezzo all'esportazione, così stabiliti, a livello franco fabbrica. Ove giustificato ai fini di un confronto equo, il prezzo all'esportazione e il valore normale sono stati adeguati per tenere conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati effettuati adeguamenti per i costi di trasporto marittimo e interno e di movimentazione sulla scorta di informazioni pubblicamente disponibili e di quelle contenute nella domanda, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

3.2.2.5. Margine di dumping

- (46) La Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione, conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
- (47) Su tale base, la media ponderata del margine di dumping, espressa in percentuale del prezzo di costo, assicurazione e nolo («cif») franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, era superiore al 100 %.

3.3. Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

- (48) Alla luce delle conclusioni sull'esistenza di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione ha valutato se vi fosse il rischio di persistenza del dumping qualora le misure venissero abrogate. Sono stati esaminati i seguenti elementi: la capacità di produzione e la capacità produttiva inutilizzata nella RPC, la politica di esportazione cinese verso altri paesi terzi e l'attrattiva esercitata dal mercato dell'Unione.
- (49) Tenuto conto della mancata collaborazione dei produttori esportatori cinesi, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base le conclusioni relative al rischio di reiterazione del dumping illustrate in appresso sono state raggiunte in base ai dati disponibili, segnatamente le fonti menzionate al considerando 29.

3.3.1. Capacità di produzione e capacità produttiva inutilizzata in Cina

- (50) La capacità di produzione cinese è stata stimata utilizzando i dati pubblicamente disponibili per dieci produttori cinesi noti di carbonato di bario ⁽⁸⁾. La capacità di produzione dichiarata ammontava cumulativamente a una capacità annua di almeno 428 000 tonnellate, ossia più di cinque volte il consumo totale dell'Unione (77 099 tonnellate) durante il PIR, come stabilito al considerando 62, e circa tre volte il totale del commercio mondiale di carbonato di bario in base ai dati COMTRADE per il 2015 ⁽⁹⁾.
- (51) Per quanto riguarda la capacità produttiva inutilizzata, e in mancanza di qualsiasi altra informazione, sono state utilizzate come base le conclusioni del precedente riesame in previsione della scadenza. Secondo tali dati, la capacità produttiva inutilizzata in Cina ammontava a 280 000 tonnellate ⁽¹⁰⁾.
- (52) L'inchiesta non ha evidenziato in alcun modo che la capacità di produzione di carbonato di bario in Cina fosse cambiata significativamente rispetto al precedente riesame in previsione della scadenza. L'inchiesta non ha inoltre rivelato che il consumo in Cina sarebbe aumentato in misura rilevante o che il mercato mondiale di carbonato di bario avrebbe potuto assorbire tale capacità produttiva inutilizzata in un prossimo futuro.
- (53) La Commissione ha pertanto ritenuto che la rilevante capacità produttiva inutilizzata segnalata nel precedente riesame in previsione della scadenza sia rimasta pressoché invariata e che non vi siano elementi per ritenere che possa mutare significativamente in un prossimo futuro.
- (54) In base a questi elementi, si è ritenuto che la capacità produttiva inutilizzata in Cina corrispondesse a più del triplo del consumo totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

3.3.2. Politica di esportazione cinese verso altri paesi terzi

- (55) Per quanto riguarda la politica di esportazione cinese verso altri paesi terzi, è stato riscontrato che le vendite nei sei principali mercati di esportazione in cui non erano in vigore misure ⁽¹¹⁾, cioè Brasile, Egitto, Iran, Giappone, Messico e Russia, sono state effettuate a prezzi di dumping. Di conseguenza, da un confronto tra i prezzi delle esportazioni cinesi verso questi sei mercati, in base alle informazioni della banca dati cinese delle statistiche sulle esportazioni, e il valore normale stabilito per le società che non hanno ottenuto il TEM, di cui al considerando 42, è risultato che i margini di dumping erano compresi tra il 55 % circa e oltre il 70 % a seconda del mercato specifico di esportazione. Tali esportazioni hanno rappresentato il 46 % del totale delle esportazioni della Cina verso altri paesi terzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame e sono state pertanto considerate rappresentative.

⁽⁸⁾ Rif.: Hubei Jingshan Chutian Barium Salt Corp. Ltd: <http://www.jingyan.com/index.php?lang=en>, consultato il 9.1.2017; Zaozhuang Yongli Chemical Co.: <http://lylchem.com/English/index.asp>, consultato il 9.1.2017; Guizhou Hongkaj Chemical Co. Ltd.: <http://www.guizhouhongkaichemicalcoltd.enic.pk/>, consultato il 9.1.2017; Hengyang Hong Xiang Co. Ltd.: http://www.yp.net.cn/english/search/printSingleDetailed.asp?i=C%19yK0%08i%40RY_jV%40&p=14, consultato il 9.1.2017; Guizhou Red Star Developing Co.: http://www.redstarchem.com.cn/_d273694355.htm, consultato il 9.1.2017; Hebei Xinji Chemical Group Co. Ltd.: http://www.hhxj.chemchina.com/hbxjen/gywm/dsj/B700106web_1.htm, consultato il 9.1.2017; Henan Huaxing Barium Industry Co., Ltd.: [https://www.fuzing.com/barium-carbonate-\(manufacturer-of-China\)/l/9c037042-e065-1f8f-a97a-04b07ac7793b](https://www.fuzing.com/barium-carbonate-(manufacturer-of-China)/l/9c037042-e065-1f8f-a97a-04b07ac7793b), consultato il 9.1.2017; SHAANXI ANKANG JIANGHUA GROUP CO, LTD: impianto chimico di Jianghua: <http://www.jianghuagroup.com/template/structureen.htm>, consultato il 19.1.2017; Hengyang Wanfeng Chemical Co, Ltd.: <http://www.wf-chem.com/pages/about.htm>, consultato il 9.1.2017; Hounan Chenzhou Chemical Industry Co, Ltd.: http://www.chinachenzhou.com/cgi/search-en.cgi?f=introduction_en_1_+company_en_1_&t=introduction_en_1, consultato il 9.1.2017.

⁽⁹⁾ Dati COMTRADE HS6 per il prodotto 283660: esportazioni mondiali 141 766 tonnellate, importazioni mondiali 137 554 tonnellate.

⁽¹⁰⁾ Considerando 71 del regolamento di esecuzione (UE) n. 831/2011.

⁽¹¹⁾ Fonte: banca dati cinese delle statistiche sulle esportazioni.

3.3.3. Attrattiva del mercato dell'Unione

- (56) L'inchiesta ha dimostrato che, in base alle informazioni della banca dati cinese delle statistiche sulle esportazioni, i prezzi praticati dalla Cina nei confronti dei sei principali mercati di esportazione di paesi terzi in cui non erano in vigore misure erano mediamente inferiori ai prezzi all'esportazione applicati all'Unione durante lo stesso periodo (il periodo dell'inchiesta di riesame). In altre parole, il prezzo medio del prodotto oggetto del riesame applicato dalla Cina all'Unione era pari a 397 EUR/t, mentre il prezzo medio del prodotto simile per l'esportazione verso i sei principali mercati di esportazione della Cina era pari a 345 EUR/t. Questo vale per circa il 90 % del volume totale delle esportazioni cinesi verso i mercati di altri paesi terzi, compresi i sei principali mercati di cui al considerando 55. Su tale base, la Commissione ha ritenuto che il mercato dell'Unione è un mercato attraente per gli esportatori cinesi, in quanto essi possono realizzare profitti maggiori attraverso prezzi di vendita più elevati, ma pur sempre inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, come illustrato al considerando 73.
- (57) L'attrattiva del mercato dell'Unione può altresì essere dimostrata dall'elevata presenza persistente degli esportatori cinesi sul mercato dell'UE nonostante le misure in vigore. A questo proposito dal 2003, ossia prima dell'entrata in vigore delle misure in esame, fino al termine del periodo dell'inchiesta di riesame la quota di mercato delle importazioni cinesi è aumentata da quasi il 50 % a percentuali comprese fra il 59 % ed il 73 %. Benché vi sia stata una diminuzione del volume delle esportazioni cinesi a livello mondiale, passate da 130 000 tonnellate nel 2009 a 125 000 tonnellate nel 2015 ⁽¹²⁾, le esportazioni cinesi verso l'Unione hanno seguito una tendenza opposta e sono aumentate da 37 341 tonnellate nel 2009 a 51 919 tonnellate nel 2015, il che dimostra chiaramente l'interesse dei produttori esportatori cinesi per il mercato dell'Unione. Come indicato in precedenza, tale evoluzione si è verificata nonostante le misure in vigore.
- (58) L'inchiesta ha inoltre rivelato che in due importanti mercati di esportazione del carbonato di bario, vale a dire gli Stati Uniti e l'India, sono in vigore misure antidumping nei confronti della Cina e che un terzo importante mercato di esportazione, il Brasile, applica dazi elevati all'importazione, pari al 10 %, il che tutela efficacemente questi mercati da importazioni significative. Pertanto, e tenendo conto anche delle conclusioni di cui al considerando 52, secondo cui il mercato del carbonato di bario è stabile e non registra alcun aumento significativo dei livelli complessivi di consumo a livello mondiale, è improbabile che la capacità produttiva inutilizzata in Cina si orienti verso tali mercati: è invece plausibile che confluisca nel mercato dell'Unione qualora le misure venissero abrogate.

3.4. Conclusioni sul rischio di persistenza del dumping

- (59) In conclusione, i margini di dumping determinati durante il periodo dell'inchiesta di riesame, la rilevante capacità di produzione stimata e l'elevata capacità produttiva inutilizzata della Cina, in combinazione con le sue pratiche di dumping del carbonato di bario sui mercati di esportazione e l'attrattiva del mercato dell'Unione, fanno ritenere che l'abrogazione delle misure comporterebbe probabilmente un aumento significativo delle esportazioni verso l'Unione. In considerazione del margine di dumping constatato durante il periodo dell'inchiesta di riesame, è anche probabile che le future esportazioni siano effettuate a prezzi che implicano un considerevole dumping. Si ritiene pertanto che vi sia un elevato rischio di persistenza del dumping qualora le misure fossero abrogate.

4. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

4.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

- (60) L'unico produttore dell'Unione che ha collaborato rappresentava il 100 % della produzione UE di carbonato di bario durante il periodo dell'inchiesta di riesame. La Commissione ha quindi ritenuto che tale società rappresenti l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base; essa verrà di seguito denominata «industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

4.2. Osservazione preliminare

- (61) Poiché vi è solo un unico produttore nell'Unione, per motivi di riservatezza i dati relativi al consumo dell'Unione, alle quote di mercato, alla sottoquotazione dei prezzi e al calcolo del margine di sottoquotazione non sono presentati in forma dettagliata al fine di tutelare la riservatezza, in conformità all'articolo 19 del regolamento di base. La Commissione ha invece cercato di indicare degli intervalli al fine di garantire comunque i diritti della difesa delle parti interessate e permettere loro di comprendere la metodologia applicata dalla Commissione.

⁽¹²⁾ Entrambi i dati provengono dalla banca dati delle statistiche sulle esportazioni cinesi per il 2009 e il 2015.

4.3. Consumo dell'Unione

- (62) Il consumo dell'Unione è stato calcolato sommando le vendite complessive effettuate nell'Unione dal produttore dell'Unione e il totale delle importazioni provenienti da paesi terzi, sulla base dei dati di Eurostat.
- (63) Alla luce di questi elementi, il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo dell'Unione

	2013	2014	2015	PIR
Consumo dell'Unione (in tonnellate)	[68 500-83 800]	[71 800-87 800]	[70 000-85 500]	[69 400-84 400]
Indice (2013 = 100)	100	105	102	101

Fonte: risposte verificate dell'industria dell'Unione al questionario e statistiche di Eurostat.

- (64) Dal 2013 al 2014 il consumo dell'Unione è aumentato del 5 %, per poi diminuire del 4 % tra il 2014 e il PIR. Nel complesso, durante il periodo in esame il consumo dell'Unione è rimasto stabile, registrando solo un lieve aumento dell'1 %.

4.4. Importazioni dal paese interessato

- (65) In assenza di collaborazione dei produttori esportatori cinesi alla presente inchiesta, per stabilire il volume e i prezzi delle importazioni dalla RPC nell'Unione durante il periodo in esame la Commissione ha utilizzato le statistiche disponibili di Eurostat e della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

4.4.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

- (66) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base ai dati di Eurostat. Alla luce di questi elementi, le importazioni nell'Unione dal paese interessato e la quota di mercato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Volume delle importazioni e quota di mercato

	2013	2014	2015	PIR
Importazioni dalla Cina (in tonnellate)	49 275	53 296	51 919	49 117
Indice	100	108	105	100
Quota di mercato della Cina (%)	[60-75]	[62-80]	[62-80]	[59-73]
Indice	100	103	103	98

Fonte: statistiche di Eurostat.

- (67) Nel periodo in esame, le importazioni cinesi si sono mantenute piuttosto stabili. Dal 2013 al 2014 il volume delle importazioni è aumentato dell'8 %, per poi diminuire dell'8 % tra il 2014 e il PIR. Nel complesso l'andamento delle importazioni era in linea con l'andamento del consumo dell'Unione.
- (68) Nell'insieme, durante il periodo in esame la quota cinese di mercato è rimasta stabile, con un lieve calo del 2 %. Dal 2013 al 2014 la quota di mercato è aumentata del 3 % fino a registrare un livello compreso tra il 62 % e l'80 %; è rimasta stabile nel 2015 per poi calare del 5 % durante il PIR, raggiungendo un livello compreso tra il 59 % ed il 73 %.

- (69) Le statistiche disponibili nella banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, hanno rivelato che le esportazioni cinesi verso l'Unione sono state principalmente effettuate dai due produttori esportatori cinesi cui è stato concesso il TEM nell'inchiesta originaria. Nel periodo in esame queste due società rappresentavano più del 75 % del totale delle importazioni dalla RPC.

4.4.2. Prezzi delle importazioni dal paese interessato e sottoquotazione dei prezzi

- (70) La Commissione ha determinato l'andamento dei prezzi delle importazioni cinesi in base alle statistiche di Eurostat. Il prezzo medio delle importazioni nell'Unione dalla RPC ha registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Prezzi all'importazione

	2013	2014	2015	PIR
Prezzi delle importazioni dalla Cina ⁽¹⁾ (EUR/t)	378	354	403	397
Indice	100	94	107	105

⁽¹⁾ I prezzi non includono i dazi antidumping in vigore.

Fonte: statistiche di Eurostat.

- (71) I prezzi delle importazioni dalla Cina sono diminuiti del 6 % dal 2013 al 2014, per poi aumentare del 13 % nel 2015 e diminuire infine del 2 % nel PIR. Nel complesso, durante il periodo in esame i prezzi delle importazioni dalla Cina sono aumentati del 5 %. Tale aumento è in linea con l'aumento dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione, come indicato al considerando 91, corrispondente a circa il 4 % durante il periodo in esame.
- (72) In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi oggetto della presente inchiesta, la Commissione ha determinato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame confrontando:
- la media ponderata del prezzo di vendita fatturato dal produttore dell'Unione agli acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguato a livello franco fabbrica;
 - il prezzo medio delle importazioni cinesi secondo la banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, compresi i dazi antidumping, con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei costi successivi all'importazione. Le statistiche disponibili nella banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, forniscono dati specifici sui prezzi all'importazione dei produttori esportatori cinesi cui è stato concesso il TEM nell'inchiesta originaria per il calcolo del margine di sottoquotazione individuale.
- (73) Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del prezzo medio ponderato dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame ed era compreso tra il 32 % e il 37 %; per i produttori esportatori cinesi cui è stato concesso il TEM tale percentuale era compresa tra il 27 % e il 31 %. Il margine di sottoquotazione dei rimanenti produttori esportatori cinesi soggetti al dazio residuo era compreso tra il 31 % e il 35 %.

4.5. Importazioni da altri paesi terzi

- (74) Il volume delle importazioni nell'Unione da paesi terzi diversi da quello interessato è illustrato nella tabella seguente. La quantità e l'andamento dei prezzi si basano sui dati di Eurostat. Le importazioni nell'Unione dai paesi terzi ha avuto il seguente andamento:

Tabella 4

Volumi, quota di mercato e prezzi delle importazioni da altri paesi terzi

	2013	2014	2015	PIR
Importazioni da altri paesi terzi (in tonnellate)	87	8	20	2 007
Indice	100	9	23	2 299
Quota di mercato dei paesi terzi (%)	[0,05 — 0,2]	[0,01 — 0,05]	[0,01 — 0,05]	[1 — 5]
Indice	N/A	N/A	N/A	100

	2013	2014	2015	PIR
Importazioni da paesi terzi (EUR/tonnellata)	3 468	8 672	4 106	388
Indice	N/A	N/A	N/A	100

Fonte: statistiche di Eurostat.

- (75) La tabella 4 illustra i dati raccolti dalla Commissione relativamente al volume delle importazioni, alla quota di mercato e ai prezzi delle importazioni del prodotto oggetto del riesame provenienti da altri paesi terzi. La Commissione rileva che non è stata applicata nessuna indicizzazione alla quota di mercato di altri paesi terzi e ai prezzi delle importazioni del prodotto oggetto del riesame proveniente da altri paesi terzi per il periodo dal 2013 al 2015, per il seguente motivo. Le importazioni da altri paesi terzi durante il periodo dal 2013 al 2015 sono state immesse sul mercato dell'Unione in volumi marginali (ossia inferiori a 100 tonnellate) e rappresentano una quota di mercato trascurabile, compresa tra lo 0,01 % e lo 0,2 % delle importazioni totali. Se fosse stata applicata l'indicizzazione, sul modello di quanto fatto per i volumi delle importazioni delle righe corrispondenti, ne sarebbe conseguito un andamento confuso e non rappresentativo (se al 2013 fosse stato applicato l'indice 100, la riga relativa alla quota di mercato sarebbe stata la seguente: 8 775 per il 2014, 22 516 per il 2015 e 2 279 per il PIR). Lo stesso vale se l'indicizzazione fosse stata applicata al prezzo delle importazioni da altri paesi terzi (se al 2013 fosse stato applicato l'indice 100, l'andamento sarebbe stato il seguente: 250 per il 2014, 118 per il 2015 e 11 per il PIR). Poiché è innegabile che tali cifre non avrebbero rappresentato fedelmente la situazione che si intendeva illustrare con la tabella 4, la Commissione ha deciso, in via eccezionale, di non prendere come riferimento per l'indicizzazione il primo anno del periodo in esame per la quota di mercato di altri paesi terzi e per i prezzi medi all'importazione del prodotto oggetto del riesame da tali paesi, bensì di considerare solo i dati del PIR come riferimento per l'indicizzazione.
- (76) Dai dati riportati nella tabella 4 è possibile tuttavia estrapolare alcune tendenze. Ad esempio, durante il PIR le importazioni sono passate da 87 a 2 007 tonnellate, corrispondenti ad una quota totale di mercato compresa tra l'1 % e il 5 %. L'India, con 1 986 tonnellate, rappresenta la maggior parte delle importazioni da altri paesi terzi durante il PIR. Il prezzo medio delle importazioni durante il medesimo periodo risulta pari a 388 EUR/t. Questo livello di prezzo era leggermente inferiore alla media dei prezzi cinesi sul mercato dell'Unione in assenza di dazi antidumping (397 EUR/t), ma era notevolmente inferiore ai prezzi dell'industria dell'Unione. In ogni caso il volume delle importazioni da altri paesi terzi non avrebbe potuto incidere in misura sostanziale sulla situazione economica dell'industria dell'Unione, poiché non era significativo.

4.6. Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.6.1. Osservazioni di carattere generale

- (77) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base l'esame dell'incidenza delle importazioni in dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame.
- (78) Va osservato che, poiché l'industria dell'Unione è costituita da un solo produttore, è stato necessario indicare i dati commerciali sensibili in forma indicizzata.
- (79) La Commissione ha valutato gli indicatori economici relativi all'industria dell'Unione in base ai dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dall'unico produttore dell'Unione.

4.6.2. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

- (80) Nel periodo in esame la produzione totale dell'Unione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Produzione dell'Unione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

	2013	2014	2015	PIR
Produzione (valore indicizzato)	100	120	115	107
Capacità produttiva (valore indicizzato)	100	100	100	100
Utilizzo degli impianti (%)	61	74	70	65

Fonte: risposte verificate dell'industria dell'Unione al questionario.

- (81) La produzione dell'industria dell'Unione è aumentata del 7 % durante il periodo in esame, mentre la capacità produttiva è rimasta invariata. Nel 2014 l'industria dell'Unione ha notevolmente aumentato la sua produzione per un valore pari al 20 %, ma tale valore è progressivamente diminuito fino al periodo dell'inchiesta di riesame. Di conseguenza l'industria dell'Unione ha migliorato l'utilizzo dei suoi impianti nel periodo in esame di quattro punti percentuali, raggiungendo il 65 % nel periodo dell'inchiesta di riesame.

4.6.3. Volume delle vendite e quota di mercato

- (82) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Volume delle vendite e quota di mercato

	2013	2014	2015	PIR
Volume delle vendite (valore indicizzato)	100	100	97	97
Quota di mercato (valore indicizzato)	100	94	94	96

Fonte: risposte verificate dell'industria dell'Unione al questionario ed Eurostat.

- (83) Durante il periodo in esame il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è diminuito del 3 %.
- (84) La quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita del 6 % dal 2013 al 2015, per aumentare leggermente (del 2 %) tra il 2015 e il PIR. Nel periodo in esame è diminuita complessivamente del 4 %.

4.6.4. Crescita

- (85) Tra il 2013 e il PIR il consumo dell'Unione è aumentato dell'1 %. Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è diminuito del 3 %, comportando una perdita di quota di mercato del 4 %.

4.6.5. Occupazione e produttività

- (86) Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Occupazione e produttività

	2013	2014	2015	PIR
Occupazione (valore indicizzato)	100	114	117	108
Produttività (valore indicizzato)	100	106	99	99

Fonte: risposte verificate dell'industria dell'Unione al questionario.

- (87) Il numero di dipendenti dell'industria dell'Unione è aumentato dell'8 % durante il periodo in esame. Nel 2014, a seguito di un incremento della produzione, la produttività è aumentata del 6 %, ma è scesa l'anno successivo. Di conseguenza, nel periodo in esame la produttività è leggermente diminuita, per un valore pari all'1 %.

4.6.6. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

- (88) Sono in vigore misure antidumping nei confronti delle importazioni dalla RPC fin dal 2005.

- (89) Come indicato ai considerando da 35 a 47, i margini di dumping dei produttori cinesi durante il periodo dell'inchiesta di riesame sono stati nettamente superiori al livello minimo. Le ripercussioni sulla situazione economica dell'industria dell'Unione sono considerevoli, dato il persistere di volumi significativi di importazioni a prezzi di dumping di carbonato di bario dalla RPC.

4.6.7. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

- (90) Nel periodo in esame i prezzi medi unitari di vendita praticati dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti e il costo unitario di produzione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Prezzi medi di vendita e costi unitari

	2013	2014	2015	PIR
Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione (<i>valore indicizzato</i>)	100	102	103	104
Costo unitario di produzione (<i>valore indicizzato</i>)	100	91	93	95

Fonte: risposte verificate dell'industria dell'Unione al questionario.

- (91) Il prezzo medio unitario di vendita praticato dall'industria dell'Unione è aumentato del 4 % nel periodo in esame. Come indicato al considerando 71, questo aumento dei prezzi si collocava nella stessa fascia di incremento dei prezzi osservato per le importazioni cinesi.
- (92) Dal 2013 al 2014 il costo unitario di produzione dell'industria dell'Unione è diminuito del 9 %, per poi aumentare leggermente (del 4 %) tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta di riesame. Nel corso del periodo in esame è diminuito complessivamente del 5 %, in parte a seguito dell'aumento dell'efficienza ottenuto mediante l'ottimizzazione del processo produttivo e della riduzione dei costi fissi (per tonnellata) derivante dall'aumento dei volumi di produzione.
- (93) Come già osservato durante il precedente riesame in previsione della scadenza, l'industria dell'Unione fabbrica due prodotti nello stesso stabilimento: il carbonato di bario e il carbonato di stronzio. La produzione combinata di questi due prodotti consente di distribuire i costi fissi. Durante il periodo in esame l'industria dell'Unione ha subito una ristrutturazione del processo produttivo, passando dalle cosiddette «campagne consecutive» alla «produzione parallela» ⁽¹³⁾ con attrezzature condivise. Tale politica ha comportato la riduzione dei costi, la razionalizzazione dei flussi di produzione e, di conseguenza, una maggiore efficienza.

4.6.8. Costo del lavoro

- (94) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dell'industria dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Costo medio del lavoro per dipendente

	2013	2014	2015	PIR
Costo medio del lavoro per dipendente (<i>valore indicizzato</i>)	100	100	103	107

Fonte: risposte verificate dell'industria dell'Unione al questionario.

- (95) Tra il 2013 e il PIR il costo medio del lavoro per dipendente del produttore dell'Unione è aumentato del 7 %.

⁽¹³⁾ Per «campagne consecutive» si intende la produzione «alternata» di entrambi i prodotti sulla stessa linea di produzione; la «produzione parallela» si riferisce alla produzione «simultanea» di entrambi i prodotti su linee diverse. Alcune attrezzature sono condivise e utilizzate su entrambe le linee di produzione.

4.6.9. Scorte

- (96) Nel periodo in esame le scorte dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Scorte

	2013	2014	2015	PIR
Scorte finali (<i>valore indicizzato</i>)	100	131	125	74
Scorte finali in percentuale della produzione (%)	20	22	22	14
<i>Indice</i>	100	109	108	69

Fonte: risposte verificate dell'industria dell'Unione al questionario.

- (97) La produzione dell'industria dell'Unione si ferma un mese all'anno a fini di manutenzione. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame la sospensione della produzione è stata prolungata a nove settimane a causa del calo della domanda rispetto agli anni precedenti. La fine del periodo dell'inchiesta di riesame è coincisa con il processo di ricostituzione delle scorte e di ripristino del normale funzionamento dopo la citata sospensione della produzione, quando le scorte erano al minimo. Dal 2013 al 2015 le scorte sono state calcolate nello stesso periodo dell'anno, quando il livello di magazzino era medio.
- (98) Le scorte finali dell'industria dell'Unione sono aumentate del 31 % dal 2013 al 2014, per poi diminuire del 6 % dal 2014 al 2015. Tra il 2015 e il PIR le scorte sono diminuite del 51 %. Nel periodo in esame le scorte finali sono diminuite del 26 %.
- (99) Le scorte finali in percentuale della produzione sono aumentate tra il 2013 e il 2015 di 2 punti percentuali fino a raggiungere il 22 %, per poi scendere al 14 % durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

4.6.10. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali

- (100) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

	2013	2014	2015	PIR
Redditività delle vendite totali nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)	[da - 10 a - 20]	[da 0 a - 10]	[da 0 a - 10]	[da 0 a -10]
Redditività delle vendite totali nell'Unione ad acquirenti indipendenti (<i>valore indicizzato</i>)	- 100	- 40	- 41	- 46
Flusso di cassa (<i>valore indicizzato</i>)	100	- 402	35	152
Investimenti (<i>valore indicizzato</i>)	100	107	85	81
Utile sul capitale investito (<i>valore indicizzato</i>)	100	172	189	170

Fonte: risposte verificate dell'industria dell'Unione al questionario.

- (101) La Commissione ha determinato la redditività dell'industria dell'Unione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dell'Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. L'industria dell'Unione ha subito perdite continue durante tutto il periodo in esame. La redditività è aumentata del 60 % dal 2013 al 2014 ed è poi diminuita del 6 % nel periodo dell'inchiesta di riesame. Nel complesso, nonostante l'aumento del 54 % durante il periodo in esame, la redditività è rimasta negativa.
- (102) Il flusso di cassa, che rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività, si è ridotto del 502 % dal 2013 al 2014, raggiungendo livelli negativi, per poi aumentare costantemente fino al PIR. Durante il periodo in esame il flusso di cassa è aumentato del 52 %.
- (103) Gli investimenti sono aumentati del 7 % tra il 2013 e il 2014 e sono successivamente diminuiti del 26 % alla fine del periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2014. Complessivamente gli investimenti sono diminuiti del 19 % durante il periodo in esame. Nel 2013 e 2014 gli investimenti sono stati maggiori in seguito alla ristrutturazione del processo produttivo mirante a migliorare il flusso di lavoro, a razionalizzare i costi e ad incrementare l'efficienza. Tra il 2015 e il periodo dell'inchiesta di riesame, i principali investimenti erano legati alla sostituzione delle attrezzature.
- (104) L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti ed era negativo durante il periodo in esame. È aumentato dell'89 % nel 2015 rispetto al 2012, per poi calare del 19 % durante il PIR. Nel complesso, l'utile sul capitale investito è aumentato del 70 % durante il periodo in esame, in linea con la redditività.

4.6.11. Conclusioni relative al pregiudizio

- (105) Nel corso del periodo in esame, vari indicatori quali il volume di produzione, l'utilizzo degli impianti, l'occupazione e il prezzo unitario di vendita hanno registrato un lieve miglioramento. Il costo unitario di produzione è diminuito in parte a seguito del miglioramento dell'efficienza e dell'aumento dei volumi di produzione.
- (106) Ciò nonostante l'industria dell'Unione ha subito perdite continue durante tutto il periodo in esame; il tasso di utilizzo degli impianti è stato contenuto e l'utile sul capitale investito è stato negativo. Analogamente, in un contesto di consumo stabile, l'industria dell'Unione ha ridotto la sua quota di mercato.
- (107) In conclusione la Commissione ha ritenuto che l'industria dell'Unione ha continuato a subire un pregiudizio notevole durante il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (108) L'inchiesta ha rivelato che, come descritto ai considerando da 66 a 69, durante il periodo in esame sono stati immessi sul mercato dell'Unione ingenti volumi di importazioni in dumping dalla Cina. Di conseguenza il carbonato di bario originario della Cina è stato quello maggiormente consumato sul mercato dell'Unione, mantenendo una quota di mercato elevata e stabile, compresa tra il 59 % e il 73 % e tra il 62 % e l'80 % durante il periodo in esame.
- (109) Nonostante i prezzi medi delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC siano aumentati del 5 % nel corso del periodo in esame, tali prezzi sono rimasti a livelli notevolmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame, come descritto al considerando 73, i prezzi delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina erano notevolmente inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione, per un valore compreso tra il 28,7 % e il 34,4 %. A causa degli ingenti volumi di importazioni oggetto di forte dumping dalla Cina, che hanno esercitato una pressione considerevole sui prezzi del mercato UE, l'industria dell'Unione non è riuscita ad aumentare i suoi prezzi di vendita in modo sufficiente da coprire i propri costi di produzione. Ciò è dimostrato dal margine di sottoquotazione accertato per le importazioni cinesi, inclusi i dazi antidumping che oscillavano tra un intervallo del 62-71 % e un intervallo dell'83-95 %.
- (110) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che la situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione doveva essere imputata all'elevato volume delle importazioni effettuate a prezzi di forte dumping dalla Cina e che tali importazioni hanno avuto un ruolo determinante nel notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

4.7. Rischio di persistenza del pregiudizio

4.7.1. Osservazioni preliminari

- (111) L'inchiesta ha dimostrato che le importazioni cinesi sono state effettuate a prezzi di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame e che vi è un rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure.

- (112) Dal momento che l'industria dell'Unione ha continuato a subire un notevole pregiudizio a causa delle importazioni cinesi, si è valutato se vi fosse un rischio di persistenza del pregiudizio qualora le misure nei confronti della Cina venissero lasciate scadere a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (113) Al fine di stabilire il rischio di persistenza del pregiudizio, sono stati analizzati i seguenti elementi: la produzione e le capacità produttive inutilizzate nella RPC, l'attrattiva del mercato dell'Unione, il livello atteso dei prezzi delle importazioni cinesi sul mercato dell'Unione e l'impatto previsto sull'industria dell'Unione.
- (114) Come menzionato al considerando 28, a causa della mancata collaborazione dei produttori esportatori cinesi l'analisi si è basata sull'articolo 18 del regolamento di base.

4.7.2. Produzione, capacità produttive inutilizzate in Cina e attrattiva del mercato dell'Unione

- (115) Come indicato ai considerando da 50 a 54, le capacità produttive inutilizzate disponibili in Cina erano significative, ossia dell'ordine di circa 280 000 tonnellate. Tale capacità produttiva inutilizzata rappresentava più del triplo del consumo totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (116) Analogamente, sulla base di un confronto tra i prezzi cinesi all'esportazione nell'Unione e quelli nei mercati di altri paesi terzi e alla luce della costante presenza significativa delle esportazioni cinesi sul mercato dell'Unione nonché dei dazi in vigore in altri importanti mercati di esportazione per i produttori esportatori cinesi, la Commissione ha ritenuto che il mercato dell'Unione è attraente per i produttori esportatori cinesi, come indicato ai considerando da 56 a 58.
- (117) Alla luce di questi elementi, la Commissione ha concluso che la capacità produttiva inutilizzata cinese sarà probabilmente orientata verso l'Unione, qualora le misure venissero lasciate scadere.

4.7.3. Prezzi delle importazioni dalla RPC

- (118) Come indicazione del livello di prezzo al quale è probabile che il carbonato di bario cinese venga importato nel mercato dell'Unione in caso di abrogazione delle misure, è stato preso in considerazione il livello dei prezzi delle importazioni cinesi nell'Unione in assenza di dazi antidumping. Il confronto durante il periodo dell'inchiesta di riesame ha evidenziato che, nel complesso, i prezzi cinesi in assenza di dazi antidumping erano mediamente inferiori di circa il 35 % a quelli dell'industria dell'Unione. Per le due società cui è stato concesso il TEM nell'inchiesta originaria, i prezzi erano inferiori a quelli dell'industria dell'Unione per valori compresi rispettivamente tra il 33 % e il 38 % e tra il 28 % e il 32 %. Per i restanti produttori esportatori cinesi soggetti al dazio residuo, i prezzi erano inferiori ai prezzi praticati dall'industria dell'Unione per valori compresi tra il 40 % e il 46 %.
- (119) Sono stati altresì analizzati i livelli dei prezzi a cui il carbonato di bario è stato esportato dalla Cina verso altri paesi terzi. I prezzi cinesi praticati nei confronti di altri paesi terzi sono risultati in media inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione per valori compresi tra il 25 % e il 45 % circa.
- (120) Su tale base la Commissione ha concluso che, in caso di abrogazione delle misure, è molto probabile che le importazioni dalla Cina eserciteranno sull'industria dell'Unione una pressione ancora maggiore di quella esercitata durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

4.7.4. Probabili ripercussioni sull'industria dell'Unione

- (121) In base ai fatti sopraindicati, in assenza di misure antidumping i produttori esportatori cinesi saranno incentivati ad aumentare notevolmente il volume delle loro importazioni nel mercato dell'Unione in dumping a basso prezzo, esercitando una pressione al ribasso sui prezzi praticati nell'Unione.
- (122) Un aumento del volume delle importazioni dalla Cina — del tutto plausibile, date le capacità produttive inutilizzate a disposizione — associato alla prevista ulteriore pressione sui prezzi avrà con ogni probabilità ripercussioni fortemente negative sulla situazione dell'industria dell'Unione.
- (123) In effetti, se tale ipotesi dovesse avverarsi è improbabile che l'industria dell'Unione possa ridurre i propri prezzi. Un'indicazione in tal senso è data dal fatto che, durante il periodo in esame, l'industria dell'Unione non ha diminuito i suoi prezzi di vendita neppure in una situazione di contrazione dei costi di produzione, poiché detti prezzi erano già inferiori ai costi.
- (124) Inoltre, in uno scenario di questo tipo, è probabile che l'industria dell'Unione perda volumi di vendita e quote di mercato se dovesse mantenere il suo livello dei prezzi, dato che sul mercato entrerebbero probabilmente volumi molto maggiori di importazioni dalla Cina a prezzi ancora più bassi.

- (125) Di conseguenza l'industria dell'Unione si troverebbe costretta a ridurre il proprio livello di produzione, il che inciderebbe pesantemente sui costi di produzione e sulla redditività poiché la produzione di carbonato di bario è ad alta intensità di capitale e il peso dei costi fissi per tonnellata aumenterebbe considerevolmente.
- (126) Durante il periodo in esame sono stati osservati gli effetti delle variazioni del volume di produzione sulla redditività dell'industria dell'Unione. Nel 2014 un incremento del 20 % della produzione ha determinato un notevole miglioramento della redditività dell'industria dell'Unione, mentre la diminuzione dell'8 % del volume di produzione durante il periodo dell'inchiesta di riesame ha influito negativamente sulla redditività, che a sua volta è diminuita. Pertanto un'eventuale riduzione del volume di produzione determinerebbe un aumento dei costi fissi per tonnellata, mentre al tempo stesso tale aumento dei costi non si tradurrebbe in un incremento dei prezzi di vendita per via della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni cinesi. Di conseguenza ciò comporterebbe un ulteriore deterioramento della redditività dell'industria dell'Unione, già in perdita durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

4.7.5. Conclusioni sul rischio di persistenza del pregiudizio

- (127) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che la situazione dell'industria dell'Unione, che aveva già subito un notevole pregiudizio, si sarebbe ulteriormente deteriorata in caso di abrogazione delle misure, dato che l'industria dell'Unione non sarebbe in grado di competere con l'aumento del volume delle importazioni cinesi effettuate a prezzi di dumping pregiudizievoli. Nel medio termine è quindi probabile che l'unico produttore dell'Unione sarebbe costretto a cessare la propria attività.
- (128) La Commissione ha pertanto concluso che esiste un elevato rischio di persistenza del pregiudizio qualora le misure dovessero essere abrogate.

5. INTERESSE DELL'UNIONE

- (129) In conformità all'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame sia contrario all'interesse dell'Unione nel suo insieme. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti gli interessi in gioco, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori. Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

5.1. Interesse dell'industria dell'Unione

- (130) Le misure antidumping in vigore hanno permesso all'industria dell'Unione di mantenere la produzione di carbonato di bario nell'Unione. Tuttavia l'industria dell'Unione non è riuscita a riprendersi completamente dalle precedenti situazioni pregiudizievoli e la redditività è rimasta negativa.
- (131) Sebbene le importazioni cinesi continuassero a rappresentare una quota di mercato elevata durante il periodo in esame, con effetti negativi sulla situazione dell'industria dell'Unione, le misure hanno comunque protetto l'industria dell'Unione in particolare dalla maggioranza dei produttori esportatori cinesi attualmente soggetti al dazio residuo. Secondo le conclusioni dell'inchiesta, è tuttavia probabile che i produttori esportatori cinesi entrino nuovamente nel mercato dell'Unione con volumi ancora maggiori qualora le misure venissero lasciate scadere.
- (132) L'inchiesta ha dimostrato che l'industria dell'Unione ha realizzato investimenti al fine di razionalizzare il proprio processo produttivo e garantire la sostenibilità di uno stabilimento in cui due prodotti, il carbonato di bario ed il carbonato di stronzio, sono fabbricati in parallelo. Come spiegato al considerando 93, i costi di produzione di questi due prodotti sono interdipendenti, dal momento che in alcune parti del processo vengono utilizzate attrezzature specifiche per entrambi i prodotti. La produzione combinata consente all'industria dell'Unione di ripartire costi fissi elevati su tutto lo stabilimento.
- (133) In caso di abrogazione delle misure, gli sforzi dell'industria dell'Unione per razionalizzare i costi andrebbero perduti, dato che i costi fissi aumenterebbero a causa del calo delle vendite e dei volumi di produzione, come descritto al considerando 126. Ciò metterebbe seriamente in pericolo la possibilità di sopravvivenza della produzione di carbonato di bario che, di conseguenza, potrebbe dover cessare. Vi saranno conseguenze negative anche sulla produzione di carbonato di stronzio, per i motivi di cui al considerando 132.
- (134) In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso che è nell'interesse dell'industria dell'Unione mantenere le misure contro le importazioni in dumping dalla RPC.

5.2. Interesse degli importatori indipendenti

- (135) La Commissione ha inviato questionari ai sei importatori indipendenti che si sono manifestati, come descritto ai considerando 16 e 18. Tuttavia nessuno di loro ha collaborato all'inchiesta.
- (136) L'inchiesta non ha portato alla luce alcun elemento da cui risulti che la proroga delle misure antidumping in vigore avrebbe un effetto negativo significativo sulla situazione degli importatori indipendenti.

5.3. Interesse degli utilizzatori

- (137) Nella fase di apertura del procedimento, la Commissione ha contattato tutti gli utilizzatori noti, invitandoli a collaborare. Si sono manifestate 86 società, come descritto al considerando 18, e a tutte sono stati inviati questionari. Quindici utilizzatori hanno risposto al questionario.
- (138) Di questi quindici utilizzatori, solo cinque hanno risposto in maniera completa al questionario. Gli altri dieci non hanno fornito una versione non riservata della risposta al questionario, come invece previsto dall'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base. Non è quindi stato possibile prendere in considerazione le loro risposte a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento di base.
- (139) Le importazioni dei cinque utilizzatori che hanno collaborato fornendo risposte complete al questionario rappresentavano circa il 6 % delle vendite dell'industria dell'Unione nell'UE e il 10 % delle importazioni totali dalla Cina, e costituivano circa l'8 % del consumo totale dell'Unione. Gli utilizzatori che hanno collaborato operavano nei settori delle fritte e degli smalti di ceramica, nel settore chimico, nella produzione di vetro e cristallo e nel settore elettrotecnico, ossia i principali settori di impiego del carbonato di bario.
- (140) Dall'inchiesta è emerso che il carbonato di bario rappresenta solo una frazione compresa tra l'1,4 % e il 2,6 % del costo totale di produzione degli utilizzatori che hanno collaborato, a seconda dei requisiti del prodotto finito. Di conseguenza l'incidenza delle misure su tali utilizzatori è considerata relativamente limitata.
- (141) Un utilizzatore ha sostenuto che le misure antidumping hanno inciso negativamente sui costi di produzione e che pertanto la sua competitività ne ha risentito negativamente. Come indicato al considerando 140, questa argomentazione non è stata suffragata dai fatti constatati durante l'inchiesta ed è stata pertanto respinta.
- (142) In base a quanto precede, non vi sono elementi per ritenere che la proroga delle misure antidumping in vigore avrebbe un effetto negativo significativo sulla situazione degli utilizzatori.

5.4. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

- (143) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che non esistono motivi validi per non prorogare le misure antidumping in vigore.

6. MISURE ANTIDUMPING

- (144) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva mantenere le misure antidumping in vigore. È stato inoltre concesso loro un termine entro il quale potevano presentare le proprie osservazioni a seguito della divulgazione di queste informazioni. Non sono pervenute osservazioni.
- (145) Dalle considerazioni sopra esposte consegue che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di carbonato di bario originario della RPC, istituite dal regolamento (UE) n. 831/2011, dovrebbero essere mantenute.
- (146) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbonato di bario con un tenore di stronzio superiore allo 0,07 % in peso e un tenore di zolfo superiore allo 0,0015 % in peso, in polvere, in forma pressata granulare o calcinata granulare, attualmente classificato al codice NC ex 2836 60 00 (codice TARIC 2836 60 00 10), originario della Repubblica popolare cinese.

2. L'importo del dazio antidumping definitivo è pari al valore fisso indicato di seguito per i prodotti fabbricati dai seguenti produttori:

Società	Aliquota del dazio (EUR/t)	Codice addizionale TARIC
Hubei Jingshan Chutian Barium Salt Corp. Ltd, 62, Qinglong Road, Songhe Town, Jingshan County, Hubei Province, RPC	6,3	A606
Zaozhuang Yongli Chemical Co. Ltd, South Zhuzibukuang Qichun, Zaozhuang City Center District, Shandong Province, RPC	8,1	A607
Tutte le altre società	56,4	A999

3. L'applicazione delle aliquote del dazio individuale specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figurì una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette tale fattura, identificato dal suo nome e dalla sua funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (denominazione e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

4. Ad entrambi i produttori menzionati singolarmente (classificati ai codici TARIC A606 e A607) e a tutte le altre società (classificate al codice TARIC A999) si applicano le seguenti disposizioni: qualora le merci siano state danneggiate prima della loro immissione in libera pratica, il prezzo effettivamente pagato o da pagare è calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana, a norma dell'articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ⁽¹⁴⁾ e l'importo del dazio antidumping, calcolato sulla base del valore fisso summenzionato, è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o da pagare.

5. Salvo indicazione contraria, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1760 DELLA COMMISSIONE**del 27 settembre 2017****relativo al rilascio di titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di settembre 2017**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi, in conformità all'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione.
- (2) Il mese di settembre è il quarto sottoperiodo per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, il terzo sottoperiodo per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del medesimo regolamento di esecuzione e il primo sottoperiodo per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), del medesimo regolamento di esecuzione.
- (3) Dalle comunicazioni effettuate a norma dell'articolo 8, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 risulta che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4112 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 — 09.4130 e 09.4168, le domande presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di settembre 2017 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento di esecuzione hanno a oggetto un quantitativo superiore a quello disponibile. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per i contingenti in questione, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ⁽³⁾.
- (4) Dalle comunicazioni suddette risulta inoltre che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4112 e 09.4119, le domande presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di settembre 2017 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 hanno a oggetto un quantitativo inferiore a quello disponibile.
- (5) Il quantitativo non utilizzato per il sottoperiodo di settembre dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 e 09.4130 è trasferito al contingente recante il numero d'ordine 9.4138 per il sottoperiodo successivo, a norma dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011.
- (6) È inoltre opportuno fissare i quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo, a norma dell'articolo 5, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4138 e 09.4168.
- (7) Ai fini di un'efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione è opportuno che il presente regolamento entri in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli di importazione per il riso nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4112 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 — 09.4130 e 09.4168 di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di settembre 2017, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione del coefficiente di attribuzione fissato nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso (GUL 325 dell'8.12.2011, pag. 6).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GUL 238 dell'1.9.2006, pag. 13).

2. I quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4138 e 09.4168 di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

ALLEGATO

Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di settembre 2017 e quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo, in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011

- a) Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di settembre 2017	Quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo del mese di ottobre 2017 (in kg)
Stati Uniti	09.4127	— ⁽¹⁾	
Thailandia	09.4128	— ⁽¹⁾	
Australia	09.4129	— ⁽¹⁾	
Altre origini	09.4130	50,250208 %	
Tutti i paesi	09.4138		1 778 874

⁽¹⁾ Le domande riguardano quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.

- b) Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di settembre 2017
Thailandia	09.4112	65,541543 %
Stati Uniti	09.4116	— ⁽¹⁾
India	09.4117	8,704591 %
Pakistan	09.4118	10,992065 %
Altre origini	09.4119	99,272249 %
Tutti i paesi	09.4166	— ⁽²⁾

⁽¹⁾ Le domande riguardano quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.

⁽²⁾ Nessun quantitativo disponibile per questo sottoperiodo.

- c) Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di settembre 2017	Quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo del mese di ottobre 2017 (in kg)
Tutti i paesi	09.4168	0,994116 %	0

DECISIONI

DECISIONE (UE, Euratom) 2017/1761 DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2017

relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta della Repubblica italiana

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 302,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta del governo italiano,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 settembre 2015 e il 1° ottobre 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE, Euratom) 2015/1600 ⁽¹⁾ e (UE, Euratom) 2015/1790 ⁽²⁾, relative alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020.
- (2) Un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato della sig.ra Claudia BUSCHI,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Gerardo LARGHI, *Professore — Dirigente della CISL Scuola dei Laghi di Como e Varese*, è nominato membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2020.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS

⁽¹⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/1600 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 53).

⁽²⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/1790 del Consiglio, del 1° ottobre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 23).

DECISIONE (UE) 2017/1762 DEL CONSIGLIO**del 25 settembre 2017****relativa alla nomina di due membri del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Romania**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo rumeno,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ⁽¹⁾, (UE) 2015/190 ⁽²⁾ e (UE) 2015/994 ⁽³⁾, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.
- (2) Due seggi di membri del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. Vasile Silvian CIUPERCĂ e del sig. Adrian ȚUȚIUANU.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati membri del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

- sig. Marius Horia ȚUȚIUANU, *President of Constanța county council*,
- sig. Bogdan Andrei TOADER, *President of Prahova county council*.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).

DECISIONE (UE) 2017/1763 DEL CONSIGLIO**del 25 settembre 2017****relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica di Lituania**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo lituano,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ⁽¹⁾, (UE) 2015/190 ⁽²⁾ e (UE) 2015/994 ⁽³⁾, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.
- (2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Mindaugas SINKEVIČIUS.
- (3) Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Jonas JARUTIS.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

a) quale membro:

— sig. Tadeuš ANDŽEJEVSKI, *Member of Vilnius District Municipal Council*,

b) quale supplente:

— sig.ra Lina KAIRYTĖ, *Member of Panevėžys District Municipal Council*.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).

DECISIONE (UE) 2017/1764 DEL CONSIGLIO**del 25 settembre 2017****relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica d'Austria**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo austriaco,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ⁽¹⁾, (UE) 2015/190 ⁽²⁾ e (UE) 2015/994 ⁽³⁾, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.
- (2) Un seggio di supplente è divenuto vacante a seguito della nomina del sig. Hannes WENINGER a membro del Comitato delle regioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

— sig. Markus LINHART, *Bürgermeister und Gemeinderat von Bregenz*.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).

DECISIONE (UE) 2017/1765 DEL CONSIGLIO**del 25 settembre 2017****relativa alla nomina di due membri e di due supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno dei Paesi Bassi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo dei Paesi Bassi,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ⁽¹⁾, (UE) 2015/190 ⁽²⁾ e (UE) 2015/994 ⁽³⁾, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 13 luglio 2015, con decisione (UE) 2015/1140 del Consiglio ⁽⁴⁾, il sig. H.J.J. (Henri) LENFERINK è stato sostituito dal sig. N.A. (André) VAN DE NADORT in qualità di membro. Il 18 settembre 2015, con decisione (UE) 2015/1573 del Consiglio ⁽⁵⁾, la sig.ra W.H. (Hester) MAIJ è stata sostituita dal sig. M.A. (Michiel) SCHEFFER in qualità di membro e la sig.ra E.M. (Elvira) SWEET è stata sostituita dal sig. D.J.E. (Erik) LIEVERS in qualità di supplente.
- (2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. M.A. (Michiel) SCHEFFER.
- (3) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato sulla cui base il sig. N.A. (André) VAN DE NADORT (*Mayor of the municipality of Ten Boer*) è stato proposto.
- (4) Due seggi di supplenti del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza del mandato del sig. D.J.E. (Erik) LIEVERS e del sig. C.L. (Cornelis) VISSER,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

a) quali membri:

- sig.ra J.M.E. (Annemieke) TRAAG, *Gedeputeerde van de provincie Overijssel*,
- sig. N.A. (André) VAN DE NADORT, *Burgemeester van de gemeente Weststellingwerf* (modifica del mandato),

b) quali supplenti:

- sig. M.A. (Michiel) SCHEFFER, *Gedeputeerde van de provincie Gelderland*,
- sig.ra E. (Ellen) NAUTA-VAN MOORSEL, *Burgemeester van de gemeente Hof van Twente*.

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2015/1140 del Consiglio, del 13 luglio 2015, relativa alla nomina di due membri titolari olandesi e di due membri supplenti olandesi del Comitato delle regioni (GU L 185 del 14.7.2015, pag. 17).

⁽⁵⁾ Decisione (UE) 2015/1573 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla nomina di due membri titolari olandesi e di due membri supplenti olandesi del Comitato delle regioni (GU L 245 del 22.9.2015, pag. 10).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2017

Per il Consiglio
Il presidente
M. MAASIKAS

DECISIONE (UE) 2017/1766 DEL CONSIGLIO**del 25 settembre 2017**

relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato APE istituito dall'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, concernente l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea e le modifiche all'elenco dei paesi e territori associati all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, l'articolo 211 e l'articolo 218, paragrafo 9,

visto l'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra («accordo») è applicato a titolo provvisorio dal 14 maggio 2012.
- (2) Il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea è stato firmato il 9 dicembre 2011 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2013.
- (3) La Repubblica di Croazia ha aderito all'accordo il 22 marzo 2017 mediante deposito di un atto di adesione.
- (4) A norma dell'articolo 67 dell'accordo, il comitato APE può decidere le misure di adeguamento eventualmente necessarie a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri all'Unione.
- (5) L'articolo 70 dell'accordo dispone che gli allegati e i protocolli dell'accordo ne costituiscono parte integrante e possono essere rivisti e/o modificati dal comitato APE.
- (6) A seguito del cambiamento degli status di Mayotte ⁽²⁾ e Saint-Barthélemy ⁽³⁾ e dell'entrata in vigore della decisione 2013/755/UE del Consiglio ⁽⁴⁾ relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea, l'elenco dei paesi e territori d'oltremare di cui all'allegato IX del protocollo 1 dell'accordo dovrebbe essere aggiornato.
- (7) È opportuno definire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato APE concernente l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea e le modifiche agli status di alcuni paesi e territori associati all'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato APE istituito dall'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe,

⁽¹⁾ GUL 111 del 24.4.2012, pag. 2.

⁽²⁾ Decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo, dell'11 luglio 2012, che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte (GUL 204 del 31.7.2012, pag. 131).

⁽³⁾ Decisione 2010/718/UE del Consiglio europeo, del 29 ottobre 2010, che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, dell'isola di Saint-Barthélemy (GUL 325 del 9.12.2010, pag. 4).

⁽⁴⁾ Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (GUL 344 del 19.12.2013, pag. 1).

da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, concernente l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea e le modifiche all'elenco dei paesi e territori associati all'Unione è basata sul progetto di decisione accluso.

Il rappresentante dell'Unione nel comitato APE può accettare modifiche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2017

Per il Consiglio
Il presidente
M. MAASIKAS

ALLEGATO

PROGETTO DI

DECISIONE N. .../2017 DEL COMITATO APE ISTITUITO DALL'ACCORDO INTERINALE CHE ISTITUISCE UN QUADRO PER UN ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO TRA GLI STATI DELL'AFRICA ORIENTALE E AUSTRALE, DA UNA PARTE, E LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DALL'ALTRA,**del ...****concernente l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea e le modifiche all'elenco dei paesi e territori associati all'Unione europea**

IL COMITATO APE,

visto l'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo»), firmato a Grand Baie il 29 agosto 2009 e applicato a titolo provvisorio dal 14 maggio 2012, in particolare gli articoli 63, 67 e 70,

visti il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea e l'atto di adesione all'accordo depositato dalla Repubblica di Croazia il 22 marzo 2017,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 63 dell'accordo, l'accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni in esso indicate e, dall'altra, ai territori degli Stati dell'Africa orientale e australe firmatari («Stati dell'AOA»).
- (2) A norma dell'articolo 67, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato APE può decidere le misure di adeguamento eventualmente necessarie a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri all'Unione.
- (3) L'articolo 70 dell'accordo dispone che gli allegati e i protocolli dell'accordo ne costituiscono parte integrante e possono essere rivisti e/o modificati dal comitato APE.
- (4) A seguito di un cambiamento degli status di Mayotte ⁽²⁾ e Saint-Barthélemy ⁽³⁾ e dell'entrata in vigore della decisione 2013/755/UE del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea ⁽⁴⁾, l'elenco dei paesi e territori d'oltremare di cui all'allegato IX del protocollo 1 dell'accordo dovrebbe essere aggiornato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica di Croazia, in qualità di parte dell'accordo, prende atto e procede all'adozione, alla stregua degli altri Stati membri dell'Unione, dei testi dell'accordo nonché degli allegati, dei protocolli e delle dichiarazioni a esso acclusi.

⁽¹⁾ GUL 111 del 24.4.2012, pag. 2.

⁽²⁾ Decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo, dell'11 luglio 2012, che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte (GUL 204 del 31.7.2012, pag. 131).

⁽³⁾ Decisione 2010/718/UE del Consiglio europeo, del 29 ottobre 2010, che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, dell'isola di Saint-Barthélemy (GUL 325 del 9.12.2010, pag. 4).

⁽⁴⁾ Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (GUL 344 del 19.12.2013, pag. 1).

Articolo 2

L'accordo è modificato come segue:

- 1) l'articolo 69 è sostituito dal seguente:

«Articolo 69

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in due originali nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.».

- 2) L'allegato IV del protocollo 1 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IV del Protocollo 1

Dichiarazione su fattura

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè pagina. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № ... ⁽¹⁾) декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с ... преференциален произход ⁽²⁾.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n.º ... ⁽¹⁾) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... ⁽²⁾.

Versione croata

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br ... ⁽¹⁾) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ... ⁽²⁾ preferencijalnog podrijetla.

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ... ⁽¹⁾) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v ... ⁽²⁾.

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... ⁽¹⁾), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... ⁽²⁾.

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... ⁽¹⁾) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ... ⁽²⁾ Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. ... ⁽¹⁾) deklareerib, et need tooted on ... ⁽²⁾ sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ... ⁽¹⁾) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ... ⁽²⁾.

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ... ⁽¹⁾) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... ⁽²⁾ preferential origin.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ... ⁽¹⁾) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... ⁽²⁾.

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... ⁽¹⁾) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... ⁽²⁾.

Versione lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. ... ⁽¹⁾), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme ... ⁽²⁾.

Versione lituana

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. ... ⁽¹⁾) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ... ⁽²⁾ preferencinės kilmės prekės.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ... ⁽¹⁾) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális ... ⁽²⁾ származásúak.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ... ⁽¹⁾) jiddikjara li, hlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali ... ⁽²⁾.

Versione neerlandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... ⁽¹⁾), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn ⁽²⁾.

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ... ⁽¹⁾) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ... ⁽²⁾ preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n.º ... ⁽¹⁾), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... ⁽²⁾.

Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. ... ⁽¹⁾) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială ... ⁽²⁾.

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št ... ⁽¹⁾) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ... ⁽²⁾ poreklo.

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ... ⁽¹⁾) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ... ⁽²⁾.

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ... ⁽¹⁾) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita ⁽²⁾.

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ... ⁽¹⁾) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung ⁽²⁾.

..... ⁽³⁾

(Luogo e data)

..... ⁽⁴⁾

(Firma dell'esportatore; il nome della persona che firma la dichiarazione deve essere inoltre indicato in modo leggibile)

Note

- ⁽¹⁾ Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato a norma dell'articolo 22 del presente protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, occorre omettere le parole tra parentesi o lasciare in bianco lo spazio.
- ⁽²⁾ Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 40 del presente protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nella dichiarazione mediante la sigla «CM».
- ⁽³⁾ Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.
- ⁽⁴⁾ Cfr. articolo 21, paragrafo 5, del presente protocollo. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.»

Articolo 3

L'Unione europea comunica agli Stati dell'AOA la versione in lingua croata dell'accordo.

Articolo 4

1. L'accordo si applica alle merci esportate dagli Stati dell'AOA nella Repubblica di Croazia o dalla Repubblica di Croazia negli Stati dell'AOA, purché esse risultino conformi alle disposizioni del protocollo 1 dell'accordo e al 1° luglio 2013 siano state già spedite o si trovino in custodia temporanea presso un deposito doganale o in una zona franca negli Stati dell'AOA o nella Repubblica di Croazia.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, il trattamento preferenziale è concesso purché, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente decisione, alle autorità doganali del paese importatore sia presentata una prova dell'origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese esportatore.

Articolo 5

Gli Stati dell'AOA si impegnano a non presentare rivendicazioni, richieste o rinvii e a non modificare o revocare eventuali concessioni a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII del GATT 1994 o dell'articolo XXI del GATS, in relazione all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

Articolo 6

L'allegato IX del protocollo 1 dell'accordo è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IX del Protocollo 1

Paesi e territori d'oltremare

Ai sensi del presente protocollo, per «paesi e territori d'oltremare» si intendono i paesi e i territori di cui alla parte quarta del trattato che istituisce la Comunità europea, elencati di seguito.

(Questo elenco non pregiudica lo status di questi paesi e territori né la sua evoluzione)

1. Paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno di Danimarca:

— Groenlandia.

2. Paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con la Repubblica francese:

- Nuova Caledonia e dipendenze,
- Polinesia francese,
- Saint Pierre e Miquelon,
- Saint-Barthélemy,
- Terre australi ed antartiche francesi,
- Wallis e Futuna.

3. Paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno dei Paesi Bassi:

- Aruba,
- Bonaire,
- Curaçao,
- Saba,
- Sint Eustatius,
- Sint Maarten.

4. Paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:

- Anguilla,
- Bermuda,
- Isole Cayman,
- Isole Falkland,
- Georgia del Sud e Sandwich australi,
- Montserrat,
- Pitcairn,
- Sant'Elena e dipendenze,
- Territori dell'Antartico britannico,
- Territori britannici dell'Oceano indiano,
- Isole Turks e Caicos,
- Isole Vergini britanniche.».

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il

Gli articoli 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2013.

Fatto a ..., il

Per gli Stati firmatari dell'AOA

Per l'Unione europea

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1767 DEL CONSIGLIO**del 25 settembre 2017**

che autorizza il Regno Unito ad applicare livelli ridotti di tassazione ai carburanti per motori consumati nelle isole Ebridi interne ed esterne, nelle isole settentrionali (Northern Isles), nelle isole del Firth of Clyde e nelle isole Scilly, in conformità all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera del 16 settembre 2016 il Regno Unito ha chiesto l'autorizzazione ad applicare nelle isole Ebridi interne ed esterne, nelle isole settentrionali (Northern Isles), nelle isole del Firth of Clyde (al largo della costa scozzese) e nelle isole Scilly (al largo della costa sudoccidentale dell'Inghilterra), un'aliquota d'accisa ridotta sul gasolio e sulla benzina senza piombo, ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE (la «direttiva»). Il 16 dicembre 2016 il Regno Unito ha trasmesso informazioni supplementari.
- (2) Nelle suddette zone, il prezzo del gasolio e della benzina senza piombo, più elevato del prezzo medio praticato nel resto del territorio del Regno Unito, mette i consumatori locali di carburante in condizioni di svantaggio. La differenza di prezzo è dovuta a costi unitari aggiuntivi imputabili alla posizione geografica delle isole, allo scarso numero di abitanti e alla fornitura di volumi di carburante relativamente bassi.
- (3) La riduzione fiscale non dovrebbe essere superiore a quanto necessario per compensare i costi unitari aggiuntivi sostenuti dai consumatori nelle aree geografiche interessate.
- (4) Le aliquote d'accisa ridotte dovrebbero essere superiori ai livelli minimi di cui all'articolo 7 della direttiva.
- (5) Tenuto conto dell'insularità delle zone alle quali si applica e della moderata riduzione delle aliquote, la misura non dovrebbe dare luogo a movimenti aggiuntivi specificamente collegati alla fornitura di carburante.
- (6) Di conseguenza, la misura è accettabile sotto il profilo del corretto funzionamento del mercato interno e della necessità di garantire una concorrenza leale, ed è compatibile con le politiche dell'Unione in materia di sanità, di ambiente, di energia e di trasporti.
- (7) A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva, qualsiasi autorizzazione concessa in base a tale articolo deve essere rigorosamente limitata nel tempo. Per garantire alle imprese e ai consumatori interessati un grado sufficiente di prevedibilità, l'autorizzazione è concessa per un periodo di sei anni. La presente decisione non pregiudica l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno Unito è autorizzato ad applicare livelli ridotti di tassazione sulla benzina senza piombo e sul gasolio utilizzato come carburante per motori in tutte le isole Ebridi interne ed esterne, nelle isole settentrionali (Northern Isles), nelle isole del Firth of Clyde e nelle isole Scilly.

La riduzione rispetto ai livelli di tassazione applicati a livello nazionale rispettivamente alla benzina senza piombo e al gasolio non eccede, nelle zone geografiche in questione, il costo aggiuntivo constatato nella vendita al dettaglio rispetto al costo medio praticato nella vendita al dettaglio nel resto del Regno Unito e non supera 50 GBP per 1 000 litri di prodotto.

⁽¹⁾ GUL 283 del 31.10.2003, pag. 51.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° novembre 2017 e cessa di produrre effetti il 31 ottobre 2023.

Articolo 3

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1768 DEL CONSIGLIO**del 25 settembre 2017****che autorizza la Repubblica di Croazia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 287, punto 19), della direttiva 2006/112/CE, la Croazia può applicare una franchigia dall'imposta sul valore aggiunto («IVA») ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in valuta nazionale di 35 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.
- (2) Con lettera protocollata dalla Commissione il 20 dicembre 2016 la Croazia ha chiesto l'autorizzazione ad introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE («misura speciale») al fine di esonerare dall'IVA, a decorrere dal 1° gennaio 2018, i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in valuta nazionale di 45 000 EUR.
- (3) La fissazione di una soglia più elevata per il regime speciale per le piccole imprese costituisce una misura di semplificazione in quanto può ridurre considerevolmente gli obblighi in materia di IVA cui sono soggette le piccole imprese.
- (4) Conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 13 marzo 2017, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Croazia. Con lettera del 14 marzo 2017 la Commissione ha comunicato alla Croazia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
- (5) Secondo le informazioni comunicate dalla Croazia, circa 9 000 soggetti passivi potrebbero potenzialmente avvalersi della misura speciale al fine di ridurre gli obblighi in materia di IVA di cui al titolo XI, capo 2, della direttiva 2006/112/CE. Tale misura ridurrebbe inoltre l'onere in capo all'amministrazione fiscale e semplificherebbe la riscossione dell'imposta.
- (6) Poiché la misura speciale comporterà una riduzione degli obblighi in materia di IVA per le piccole imprese, è opportuno autorizzare la Croazia ad applicare la misura in questione per un periodo limitato. I soggetti passivi dovrebbero sempre avere la possibilità di optare per il regime IVA normale.
- (7) Poiché gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE, che disciplinano il regime speciale per le piccole imprese, sono oggetto di revisione, è possibile che una direttiva che modifica tali disposizioni entri in vigore prima che il periodo di validità della deroga cessi di applicarsi.
- (8) Secondo le informazioni fornite dalla Croazia, l'innalzamento della soglia avrà un'incidenza trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale.
- (9) La deroga non inciderà sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA in quanto la Croazia effettuerà il calcolo della compensazione in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio ⁽²⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 287, punto 19), della direttiva 2006/112/CE, la Croazia è autorizzata ad applicare una franchigia d'imposta ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo pari al controvalore in valuta nazionale di 45 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.

⁽¹⁾ GUL 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dell'imposta sul valore aggiunto (GUL 155 del 7.6.1989, pag. 9).

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 o fino all'entrata in vigore di una direttiva che modifichi gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE, se questa data è anteriore.

Articolo 3

La Repubblica di Croazia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1769 DEL CONSIGLIO**del 25 settembre 2017**

che autorizza la Repubblica di Polonia a concludere con l'Ucraina un accordo contenente disposizioni che derogano all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda la manutenzione dei ponti stradali sul confine polacco-ucraino

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 396, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE, in merito al suo ambito di applicazione territoriale, il sistema dell'imposta sul valore aggiunto («IVA») è, in linea di principio, applicabile nel territorio di uno Stato membro.
- (2) Con lettera protocollata dalla Commissione il 7 ottobre 2016 la Polonia ha chiesto l'autorizzazione a concludere un accordo con l'Ucraina relativo alla manutenzione di tre ponti stradali che attraversano il fiume Bug al confine tra la Polonia e l'Ucraina («accordo»). L'accordo prevede disposizione di deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) e all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE.
- (3) In conformità dell'articolo 396, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 24 gennaio 2017 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Polonia. Con lettera del 25 gennaio 2017 la Commissione ha comunicato alla Polonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
- (4) I lavori di manutenzione effettuati sul territorio polacco sono soggetti all'IVA in Polonia, mentre quelli effettuati sul territorio ucraino sono al di fuori dell'ambito di applicazione della direttiva 2006/112/CE. Inoltre, ciascuna importazione dall'Ucraina in Polonia di beni utilizzati per la manutenzione dei ponti di confine è soggetta all'IVA in Polonia.
- (5) Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi dell'accordo e, in particolare, di migliorare la circolazione del traffico tra la Polonia e l'Ucraina, è opportuno che l'accordo contenga disposizioni per semplificare le norme IVA applicabili ai lavori di manutenzione e alla relativa importazione di beni.
- (6) La deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Polonia è autorizzata a concludere un accordo con l'Ucraina che contenga disposizioni di deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento IVA delle operazioni e l'ambito di applicazione territoriale del sistema dell'IVA relativamente alla manutenzione dei tre ponti stradali situati al confine polacco-ucraino di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

In deroga all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE, i ponti di confine di cui all'allegato della presente decisione, la cui manutenzione è di responsabilità della Polonia, sono considerati, ai fini delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi destinate alla loro manutenzione, parte del territorio soggetto alla sovranità della Polonia anche nel tratto che si estende sul territorio soggetto alla sovranità dell'Ucraina.

⁽¹⁾ GUL 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

Articolo 3

In deroga all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE, i ponti di confine di cui all'allegato della presente decisione, la cui manutenzione è di responsabilità dell'Ucraina, sono considerati, ai fini delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi destinate alla loro manutenzione, parte del territorio soggetto alla sovranità dell'Ucraina anche nel tratto che si estende sul territorio soggetto alla sovranità della Polonia.

Articolo 4

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE, i beni importati dall'Ucraina in Polonia da soggetti passivi aventi pieno diritto alla detrazione non sono soggetti all'IVA nella misura in cui detti beni sono utilizzati per la manutenzione dei ponti di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 5

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS

ALLEGATO

Elenco dei ponti di cui all'articolo 1

1. L'Ucraina effettua la manutenzione del seguente ponte stradale, costruito a spese della Polonia e di proprietà della Polonia, sul confine polacco-ucraino:

un ponte in acciaio lungo 186,68 metri sul fiume Bug, tra Dorohusk e Jagodzin, situato lungo la strada nazionale polacca n. 12 e l'autostrada pubblica statale dell'Ucraina n. M-07.

2. La Polonia effettua la manutenzione del seguente ponte stradale, costruito a sue spese e di sua proprietà, sul confine polacco-ucraino:

un ponte in acciaio e cemento armato lungo 160,38 metri sul fiume Bug, tra Zosin e Ustyluh, situato lungo la strada nazionale polacca n. 74 e l'autostrada pubblica statale dell'Ucraina n. N-22.

3. La manutenzione del ponte stradale di confine sul fiume Bug, costruito con travi in acciaio e impalcato in cemento armato, di lunghezza totale di 189,43 metri, costruito a spese di entrambi i paesi e di proprietà di entrambi in ugual misura, situato tra Dorohusk e Jagodzin, lungo la strada nazionale polacca n. 12 e l'autostrada pubblica statale dell'Ucraina n. M-07, è effettuata da entrambe le parti, ciascuna delle quali effettua la manutenzione della parte di ponte che possiede, esclusa la manutenzione invernale.

Le parti seguenti sono responsabili della manutenzione invernale del ponte stradale di confine, su tutta la sua lunghezza:

- a) Polonia: dal 1° ottobre di ogni anno a cifra dispari fino al 30 settembre dell'anno successivo;
 - b) Ucraina: dal 1° ottobre di ogni anno a cifra pari fino al 30 settembre dell'anno successivo.
-

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT